

N. 1198/12 R.G. Notizie di reato

N. 1125/12 R.G. G.I.P.

Sent. n. del 12 luglio 2012  
Depositata in Cancelleria il  
Il Cancelliere  
Fatta scheda il  
Rilasciati n. estratti  
il per



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO**  
*SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI*

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Rosanna La Rosa, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 12 luglio 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

**G.F.**, nato ad Aosta il 5 luglio 1986, attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica (*omissis*);

DETENUTO-PRESENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Sandro Sorbara, del Foro di Aosta, e Francesca Peyron, del Foro di Torino;

**C.A.**, nato ad Aosta, il 10 agosto 1978, attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari presso (*omissis*);

DETENUTO-PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Trucco, del Foro di Torino;

**IMPUTATI**

A) del reato di cui agli **artt. 113, 589 co. 1, 2, 3 n. 2 e 4 c.p.** perché, in cooperazione tra loro, nelle loro rispettive qualità di :

- **titolare dell'auto Renault Clio targata XXNNNXX**, sulla quale era altresì trasportato come **passaggero**, il G.;

- **conducente dell'auto Renault Clio targata XXNNNXX**, il C.;

per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e **violazione delle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente degli artt. 140, 141, 142, 187 e 191 C.d.S.**, percorrendo – verso le ore 17 del 3-12-11 – la corsia maggiormente prossima alla linea di mezzogiorno della carreggiata centrale del c.so Peschiera in direzione del centro città, a bordo della

**Renault Clio targata XXNNNXX** (auto materialmente condotta dal C. e sulla quale era altresì trasportato come passeggero il proprietario del veicolo G., che consentiva al C. di tenere, alla guida della sua auto, le sottoindicate condotte colpose vietate), giunti in prossimità dell'attraversamento pedonale situato all'altezza dell'intersezione con la via Sacra di San Michele nei pressi del civico 291, attraversamento di fronte al quale si erano già arrestati – per consentire il passaggio dei pedoni che lo stavano impegnando – altri veicoli procedenti sulle altre due corsie della stessa semicarreggiata

- **guidando il C. in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo eroina**, ed avendo il G., nonostante ciò, affidato la guida della sua auto, al predetto C. (che nello stato alterato guidava da Aosta a Torino e ritorno, oltretutto dopo aver nuovamente assunto la detta sostanza stupefacente anche dopo l'incidente);
- **non ponendo sufficiente attenzione alla guida** (in particolare essendo distratti dalla prospettiva di giungere rapidamente al programmato incontro con uno spacciatore presso il quale intendevano rifornirsi di eroina per il loro uso personale);
- **procedendo**, per il motivo indicato al punto che precede, **a velocità elevata** (almeno 75 km/h ), velocità da considerarsi **eccessiva in relazione al limite imposto dei 50 km/h** e comunque **eccessiva in relazione alla situazione concreta ed alle circostanze di tempo e di luogo** (centro abitato, in presenza di intersezioni, con vari attraversamenti pedonali e regolazione semaforica, ora serale e condizioni di luce del crepuscolo invernale);
- **non concedendo la dovuta precedenza ai pedoni S.C., S.A. e D.R.S. che stavano impegnando il sopraindicato attraversamento pedonale** in direzione sud/nord ed avevano già superato due delle tre corsie della semicarreggiata in questione e stavano oltrepassando anche la terza,

non riuscendo ad evitare l'impatto con i citati pedoni S.C., S.A. e D.R.S. , i quali venivano tutti e tre attinti con violenza dal veicolo investitore, che – con l' investimento – provocava altresì la caduta e/o il caricamento dei predetti pedoni, che ricadevano a terra rispettivamente alla distanza di m. 38,70 (S.C.), m. 35,50 (S.A.) e m. 17,10 (D.R.S. ), **cagionava la morte di S.A., di anni 7**, (deceduto poco dopo presso l'Ospedale Martini), e cagionavano altresì **a S.C. lesioni personali gravissime** (che ne comportavano il pericolo di vita, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 12 mesi e comunque invalidità permanenti in via di valutazione) ed **a D.R.S. lesioni personali gravi** (che determinavano l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 6 mesi).

Con le aggravanti :

- 1) di aver commesso il fatto **con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ;**
- 2) di essere stato il fatto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale **da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (eroina);**
- 3) **procurando la morte di una persona e le lesioni di altre due persone.**

Reato commesso in Torino il 3-12-11

B) del reato di cui agli artt. 110, 189 co. 6 e 7 C.d. S. perché, in concorso tra loro, nelle circostanze di tempo e luogo meglio indicate al capo che precede, dopo aver provocato l'incidente meglio indicato al capo A con evidenti e gravissimi danni alle persone (tenuto conto delle modalità e della gravità dell'impatto), non ottemperavano all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite.

Reato commesso in Torino il 3-12-11.

C) del reato di cui agli artt. 110, 187 comma 1 e 1 bis C.d.S. perché, in concorso tra loro ed agendo materialmente il C., si poneva alla guida del veicolo **Renault Clio targata XXNNNXX** in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (e segnatamente eroina), ed in tale condizioni guidava da Aosta a Torino e poi da Torino ad Aosta.

Con l'aggravante di aver provocato l'incidente indicato al capo A.  
In Torino e Aosta il 3-12-11.

### **RECIDIVO EX ART. 99 C.P. IL G.;**

#### **Le parti hanno concluso come segue:**

##### **P.M.:**

anni 8 mesi 4 di reclusione per entrambi gli imputati, pena già ridotta per il rito; non concessione delle circostanze attenuanti generiche; riconoscimento del vincolo della continuazione

##### **L'avv. Peyron, difensore di G.:**

assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ex art. 530 cpv.;

in subordine, concessione della circostanza attenuante ex art. 89 c.p., concessione delle circostanze attenuanti generiche, attenuante ex art. 62 n° 6 c.p., minimo della pena.

Deposita note d'udienza, alle quali si richiama

##### **L'avv. Sorbara, difensore di G.:**

si associa alle conclusioni del collega

##### **L'avv. Trucco, difensore di C.:**

assoluzione per il capo c);

esclusione dell'aggravante ex art. 589 co. 3 n° 2 in relazione al capo a); continuazione; generiche ed ex art. 62 n° 6; pena contenuta

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, i difensori di G.F., muniti di procura speciale, avanzavano richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione della consulenza psichiatrica a firma del dott. VILLARI; l'imputato C.A. avanzava richiesta di giudizio abbreviato semplice. All'udienza ex art. 458 c.p.p., il giudice ammetteva il rito richiesto; all'esito della discussione, emetteva sentenza dando lettura del dispositivo.

### **1. LE INDAGINI PRELIMINARI**

Si riportano, in ordine cronologico, i copiosi atti di indagine compiuti nell'ambito del presente procedimento al fine di sottolineare gli sforzi e l'insistenza con cui le indagini preliminari sono state condotte dal Pubblico Ministero e svolte dagli operanti. Senza tale incessante e serrato impegno i responsabili dei gravi reati di cui in imputazione non sarebbero stati mai individuati in quanto il comportamento, anche successivo ai fatti, degli attuali imputati ha dimostrato che gli stessi non hanno mai avuto la benché minima intenzione di assumersi la responsabilità di quanto compiuto.

Inoltre, si riportano integralmente i passaggi più importanti delle dichiarazioni dei testi, da cui si desumono particolari rilevanti della condotta necessari per la connotazione della stessa sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, nonché le dichiarazioni rese nel tempo dai due indagati per poterne poi analizzare le numerosi contraddizioni emerse, al fine di addivenire ad una puntuale ricostruzione della vicenda.

In base agli atti di indagine preliminare acquisiti (fax posto fisso di P.S. c/o Ospedale Martini ed allegato referto di morte di S.A.; verbale di pronto soccorso e referti relativi a S.A.; referti medici relativi a S.C.; c.n.r. 4-12-11 ed allegati; annotazione 4-12-11 ed allegati; annotazione 3-12-11; referti medici relativi alle pp.oo.; dichiarazioni 3-12-11 di IARIA Federico; dichiarazioni 3-12-11 di PIRRELLI Nicola; dichiarazioni 3-12-11 di ROTOLO Luisa; dichiarazioni 3-12-11 di BALDON Federico; verbale di sequestro 3-12-11; verbali di acquisizione e presa in consegna abiti 3-12-11; annotazione 6-12-11 ed allegati; dichiarazioni 5-12-11 di MADIA Danilo; annotazione 5-12-11 ed allegati; dichiarazioni 5-12-11 di BORRIONE Luca; dichiarazioni 5-12-11 di BELLO Annamaria; dichiarazioni 5-12-11 di CANNATA Alberto; dichiarazioni 5-12-11 di FERRERO Pierina; dichiarazioni 5-12-11 di LUPIA Walter; dichiarazioni 5-12-11 di ROSSETTI Angela; dichiarazioni 5-12-11 di LUCIA Margherita; dichiarazioni 5-12-11 di GHETTI A.; dichiarazioni 5-12-11 di ERCOLANI F.; annotazioni 5-12-11; annotazione 6-12-11; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici di rilievi fotografici e descrittivi del 5-12-11 e fascicolo relativo, depositato il 6-12-11 ed allegati (N. 818/11 NIST); annotazioni 7-12-11 ed allegati; annotazione 9-12-11 ed allegati; dichiarazioni 7-12-11 di LUCIA Margherita ed allegato verbale di individuazione fotografica di auto con fotografie esibite; dichiarazioni 7-12-11 di BONNAT Giancarlo e fotografie allegate; dichiarazioni 7-12-11 di MASSA A.; dichiarazioni 7-12-11 di BORGIO Carlo Giulio; annotazione 9-12-11 ed allegati; riscontro autoptico relativo al cadavere di S.A., a firma delle dr.sse ANTONINI Daniele e BELLIS Donata; annotazione 13-12-11 ed allegati; dichiarazioni 12-12-11 di PIRRELLI Nicola; dichiarazioni 9-12-11 di TAMASAN Vasile Alin; dichiarazioni 10-12-11 di D.R.S. ; dichiarazioni 9-12-11 di BALDON Federico; dichiarazioni 10-12-11 di IARIA Federico; dichiarazioni 9-12-11 di ELIA Lorenzo; dichiarazioni 8-12-11 di POPULIN Roberto; dichiarazioni 8-12-11 di DE MARZO Silvana; dichiarazioni 8-12-11 di BENEDETTO Dario; dichiarazioni 8-12-11 di LOMBARDO Gianfranco; verbale di accertamenti e rilievi 3-12-01 a firma del'UPG SCHIAVETTA Massimo; verbale 11-12-11 di esecuzione planimetria a firma del'UPG SCHIAVETTA Massimo e planimetria allegata; fascicolo fotografico del 3-12-11; annotazione 14-12-11 ed allegati; verbale 14-12-11 di acquisizione copia cartelle cliniche; cartelle cliniche relative a S.C. e D.R.S. ; annotazioni 10-12-11 ed allegati; annotazioni 15-12-11 ed allegati; annotazioni 12-12 11 ed allegati; annotazione 13-12-11 ed allegati; annotazione 6-12-11 ed allegati; annotazione 8-12 11; annotazioni 9-12- 11; annotazione 13-12 11; annotazione 14-12-11 ed allegate dichiarazioni di TORMEN Cristina, DI GUARDO Catia, COPPO Sergio, BOCCARDI Sara, ROBERTI Roberta, CANDELA Livio, FORNASIERI Paola, CISARIO Cristina, CANDELA Pasquale, BRUNO Samuel, VALENZA Cristina, ZONA Annamaria, RAO Silvia, RONDINONE Raffaella, FIUMARA Maria Daniela, SPICCI Irma, SCHEMBARI Vincenzo, CORNO BALOCCO Davide, BIANCOTTO Maria Grazia, GALLO Elena, VIAL Mario, NEBIA Alessandra, PIOVANO Giuseppe, JUSTI ANICIA, PARINI WALTER, CONDELLI MICHELA, PAGLIUCA FEDERICA, FA' Patrizia, MURGI Giuseppe; annotazione 14-12-11 ed allegate dichiarazioni di ERCOLANI F., BORRIONE Luca, COLETTI Barbara; annotazione 16-12 11 ed allegati; annotazione 16-12-11 a firma della dr.ssa Paola LOIACONO ed allegate dichiarazioni di LOFARO Andrea, PIAZZOLLA Mattia, CARRIERE Federica, ERCOLANI F., ACCORSI Federico, FREGO Mario, UCCHEDDU Stefano, CIBELLI Michele, SANNELLI Biagio, BONOMI Eugenio, BUTTIGIERI Valentina, ANASTASIO Enzo, TAMASAN Vasile, POZZI Patrizia, MASTRAPASQUA Luca, DEPAOLI Giuliano;

relazioni di servizio dell'Ass. GIURBINO Salvatore, del Mar. SERIO Marico e dell'Ag. COPELLI Marco intervenuti sul luogo dell'incidente; annotazione 17-12-11 a firma del Comm. Capo TODESCO Gianfranco ed allegati; dichiarazioni 17-12-11 di BORRIONE Luca ed elaborazione di identikit; dichiarazioni 17-12-11 di COLETTI Barbara ed elaborazione di identikit; referto di sciolta prognosi relativo a S.C.; annotazione 21-12-11 a firma del Comm. Capo TODESCO Gianfranco ed allegati; annotazione 19-12-11 ed allegati; nota 16-12-11 dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Torino; indagini svolte presso RENAULT ITALIA e RENAULT FRANCE e documentazione relativa; annotazione 30-12-11 ed allegati dichiarazioni di ALBERTONE Nadia, SOLLAZZO Franca, DE LUCA Giovanni, CLERICO Paola, BIGNANTE Igor, DILENO Vito, CELSO Sonia, COLO' Veronica, CORTEZ GOONZALES Jorge; annotazione 23-12-11; richieste di cooperazione internazionale; richieste al Consolato di Francia in Italia; annotazione 20-12-11 ed allegati; annotazione 30-12-11 ed allegati; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici di rilievi fotografici e descrittivi del 28-12-11 e fascicolo relativo, depositato il 30-12-11 ed allegati (N. 818/11 NIST); annotazione 5-1-12 ed allegati; dichiarazioni 4-1-12 di MELONI Fabio; annotazione 9-1-12 ed allegati; dichiarazioni 3-1-12 di FATTORUSSO Enrico; verbale 28-12-11 di operazioni compiute ed accertamenti tecnici di rilievi fotografici e descrittivi a firma dell'Isp. Capo PATRITO GIOVANNI; dichiarazioni 5-1-12 di VITA Giuseppe; nota 10-1-12 del Ten. Col. VAGNONI Bernardino; nomina curatore speciale di S.C.; annotazione 17-1-12 ed allegati; verbale di perquisizione 16-1-12 a carico di C.A.; ordine di fermo relativo a di C. e G. e relativi verbali di esecuzione; verbale di perquisizione 16-1-12 a carico di G.F.; spontanee dichiarazioni 16-1-12 h. 22,30 di G.F.; spontanee dichiarazioni 17-1-12 h. 3,15 di G.F.; verbale dei rilievi tecnici e fotografici del 16-1-12 (su auto del G.) e relativo fascicolo; interrogatorio di C.A. del 17-1-12 avanti al P.M.; interrogatorio di G.F. del 17-1-12 avanti al P.M.; relazione di servizio 16-1-12 della Polizia Locale di Aosta; verbale di sequestro (dell'auto) del 16-1-12; annotazione 18-1-12 ed allegati; verbale dei rilievi tecnici e fotografici del 18-1-12 (su giubbotto del C.) e relativo fascicolo; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici ripetibili del 18-1-12 su telefono cellulare e sim card di G.F. e relativo fascicolo; interrogatorio 19-1-12 di G.F. avanti al GIP; interrogatorio 19-1-12 di C.A. avanti al GIP; ordinanza di custodia cautelare; provvedimenti di acquisizione tabulati; annotazione 20-1-12; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici di rilievi fotografici e descrittivi del 18-1-12 e fascicolo relativo, con DVD, depositato il 20-1-12 ed allegati (N. 818/11 NIST); annotazione 20-1-12; provvedimenti di acquisizione tabulati; annotazione 23-1-12 ed allegati; dichiarazioni 13-1-12 di NASO Andrea Domenico; dichiarazioni 13-1-12 di COLONNELLO Sandro; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici di rilievi fotografici e descrittivi del 23-1-12 (su smontaggio RENAULT CLIO mod. 20<sup>^</sup> anniversario) e relativo fascicolo; annotazione 20-1-12 ed allegata planimetria rettificata; annotazioni 23-1-12 ed allegati; verbale 24-1-12 di acquisizione materiale biologico dall'auto in sequestro (accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p.), a firma della dr.ssa Marinella LA PORTA; annotazione 25-1-12 ed allegati; annotazione 27-1-12; querela di D.R.S. , depositata il 31-1-12, ed allegati; annotazione 31-1-12 ed allegati; annotazione 23-1-12 ed allegati; dichiarazioni 6-2-12 di P.G. avanti al P.M.; dichiarazioni 6-2-12 di C. P. avanti al P.M.; annotazione 10-2-12 a firma della dr.ssa Paola LOIACONO ed allegati; annotazione 9-2-12 ed allegati; annotazione 10-2-12 ed allegati; dichiarazioni 18-1-12 h. 15,15 di PILATO Marco; dichiarazioni 18-1-12 h. 15,30 di PILATO Marco; dichiarazioni 28-1-12 di PILATO Alfredo; dichiarazioni 2-2-12 di MARTORANA Manuel; dichiarazioni 2-2-12 di YAMOUL Mostafa; dichiarazioni 2-2-12 di FILASIENO Luca; dichiarazioni 30-1-12 di MASHA Hasan; annotazioni 10-2-12 ed allegati; annotazione 31-1-12; annotazione 15-2-12; integrazione della querela di D.R.S. , depositata il 13-2-12; provvedimento 3-2-12 di restituzione garage e relativo verbale, del 14-2-12; c.t. medico-legale della dr.ssa Laura MARZANO; c.t. (ex art. 360 c.p.p.) dell'ing. Mario CAPELLO; verbale di operazioni compiute e di accertamenti tecnici ripetibili del 17-2-12 su telefoni cellulari e sim

card e relativo fascicolo con DVD; annotazione 20-1-12 ed allegati; verbale 14-2-12 di restituzione telefono a D.R.S. ; dichiarazioni 16-2-12 di MANFREDI Cinzia; dichiarazioni 17-2-12 di CIDDA A.; provvedimento 23-2-12 di restituzione auto e relativo verbale, del 24-2-12; annotazione 16-3-12 ed allegati; annotazione 15-3-12; verbale di arresto di S.M. ed atti collegati, tra cui album fotografico; interrogatorio 20-3-12 di C.A. avanti al PM; interrogatorio 19-1-12 di G.F. avanti al GIP; verbale 20-3-12 di distruzione reperti; annotazione 20-3-12 ed allegati; atti trasmessi ex art. 371 c.p.p. da Procura c/o Tribunale per i minorenni di Torino, ed particolare: interrogatorio 27-3-12 di PILATO Marco; dichiarazioni 27-3-12 di BARILE Antonella; dichiarazioni 22-2-12 di MARTORANA Manuel; dichiarazioni 22-2-12 di FILASIENO Luca; dichiarazioni 22-2-12 di YAMOUL Mostafa; dichiarazioni 28-2-12 di MASHA Hasan; dichiarazioni 28-2-12 di CIDDA A.; interrogatorio 4-4-12 di PILATO Alfredo; relazione tecnico-biologica (depositata il 28-3-12), degli accertamenti ex art. 360 c.p.p. svolti dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, a firma della dr.ssa Marinella LA PORTA; annotazione 10-4-12 dell'Isp. ZUCCA Gianpiero ed allegati; relazione sanitaria 10-4-12 dei sanitari del CTO relativa alle condizioni di salute di S.C.), tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti cronologicamente nei termini che seguono.

In data 3 dicembre 2011, alle ore 16,55, personale del Corpo di Polizia Municipale di Torino veniva inviato dalla Centrale Operativa in Corso Peschiera, n. 291, dove si era verificato un sinistro stradale con lesioni alle persone coinvolte: S.A., minore, già trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Martini; S.C., padre del minore, anch'egli già trasportato presso l'ospedale CTO, e D.R.S. , madre del minore, ancora presente sul luogo del sinistro e in procinto di essere trasportata anch'ella presso il CTO.

Il veicolo investitore non era più presente sul posto in quanto datosi alla fuga immediatamente dopo il fatto.

Alle ore 17,45, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino veniva constatato il decesso di S.A., di anni sette, con la seguente diagnosi: "Politrauma pedone investito da auto".

Alle ore 17,54, a S.C. veniva diagnosticato "trauma cranico grave", con prognosi riservata.

Infine, nel corso del pomeriggio, a D.R.S. veniva diagnosticata "frattura gamba sinistra", con prognosi di giorni novanta.

La ricostruzione delle modalità del sinistro, stante la fuga del veicolo investitore e le gravi condizioni cliniche delle persone offese, avveniva attraverso le dichiarazioni rese dai testi presenti.

In particolare, IARIA Federico riferiva: *"alla guida del mio veicolo, una Lancia Y, stavo percorrendo la corsia centrale della carreggiata centrale di corso Peschiera in direzione di piazza Sabotino. Giunto in prossimità dell'intersezione con la via Sacra di San Michele ho visto davanti a me, sulla mia stessa corsia, un veicolo che si era già fermato poco prima dell'attraversamento pedonale. Alla mia destra, sulla corsia esterna, si era fermato un secondo veicolo, sempre poco prima dell'attraversamento pedonale. Mi sono fermato dietro al veicolo che mi precedeva e ho notato tre persone, un uomo, una donna e un bambino, fermi sulla banchina sotto gli alberi alla mia destra. Erano all'altezza dell'attraversamento pedonale e stavano attendendo di poter attraversare il corso dalla mia destra alla mia sinistra. Quando l'auto alla mia destra si è fermata, le tre persone hanno iniziato ad attraversare la carreggiata centrale. La mamma era la più vicina alle auto ferme per consentire il loro*

*attraversamento, a fianco a lei c'era il bambino e a fianco al bimbo c'era l'uomo. I tre si tenevano per mano. Mentre camminavano ho guardato nello specchietto retrovisore interno sulla corsia alla mia sinistra che era ancora libera. A quel punto ho visto sopraggiungere sulla corsia interna del corso un veicolo ad **altissima velocità** che **non ha rallentato** in corrispondenza dell'attraversamento e **ha colpito le tre persone** che attraversavano. In seguito all'urto le tre persone sono state sollevate dal suolo. Ho visto la donna cadere a terra in corrispondenza dello spartitraffico sulla mia sinistra. Non sono riuscito a vedere dove fosse terminata la corsa degli altri due investiti, l'ho notato solo dopo essere sceso dal veicolo... Il veicolo investitore, che non ha frenato prima dell'urto, **ha proseguito dopo l'investimento** andando dritto su corso Peschiera in direzione di piazza Sabotino. Forse questo veicolo ha frenato immediatamente dopo l'urto lasciando la traccia di pneumatico che è visibile sull'attraversamento pedonale. **Ho visto il veicolo investitore svoltare a destra in corso Monte Cucco** in direzione del Parco Ruffini. Sono quasi sicuro che il veicolo investitore fosse una Renault Clio di colore nero con una mascherina anteriore grigia o metallizzata. Non sono riuscito a vedere la targa. Mi è sembrata una di quelle auto ribassate, era un modello recente. A bordo forse **erano presenti due persone, due ragazzi** che sembravano di pelle chiara. Non ricordo altro di queste due persone”.*

PIRRELLI Nicola dichiarava: “Ero alla guida della Fiat Bravo di mia proprietà, percorro Corso Peschiera in direzione di piazza Sabotino, sulla corsia di destra della carreggiata centrale... Quando sono arrivato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale di corso Peschiera all'altezza di via Sacra di San Michele **ho visto una macchina ferma sulla corsia centrale e delle persone in attesa di attraversare** corso Peschiera ferme sulla banchina che separa la carreggiata centrale e quella laterale, alla mia destra. Quando **mi sono fermato** le persone hanno iniziato ad attraversare dalla mia destra alla mia sinistra. Erano in tre, un uomo, una donna e un bambino... **Mi sono passati davanti e poco dopo ho sentito un urto**. Ho visto le tre persone volare in alto e ricadere due sulla mia destra e una sulla mia sinistra. Non ho visto il veicolo investitore ma solo un'ombra nera che si spostava sulla mia sinistra in direzione di piazza Sabotino...”.

ROTOLO Luisa, passeggera dell'automobile condotta dal PIRRELLI, confermava la ricostruzione fornita da quest'ultimo specificando di avere sentito il rumore di un urto e, quindi, di avere visto “*i tre corpi volare verso l'alto in direzioni diverse*”.

BALDON Federico, che pure stava percorrendo la corsia centrale di corso Peschiera in direzione piazza Sabotino, riferiva di essersi fermato prima del passaggio pedonale per consentire ai tre pedoni, presenti sulla banchina che separa la carreggiata laterale da quella centrale, di attraversare; in effetti, i due adulti ed il bambino avevano cominciato ad attraversare non appena si era fermata anche l'automobile che procedeva sulla corsia di destra rispetto a quella percorsa dal BALDON: “*Alla guida del mio veicolo, la Mitsubishi, percorro la corsia centrale di corso Peschiera in direzione di piazza Sabotino... Giunto in corrispondenza della via Sacra di San Michele **ho visto delle persone ferme** in corrispondenza della banchina alla mia destra, quella che separa la carreggiata laterale da quella centrale... **Erano sull'attraversamento pedonale**. Mi sono quindi girato verso sinistra per verificare se ci fossero anche dei pedoni provenienti dall'opposta direzione. A quel punto **ho visto una macchina che a grande velocità transitava sulla mia sinistra**, sulla corsia interna della carreggiata centrale di corso Peschiera direzione piazza Sabotino. **È stata una questione di attimi**. La parte anteriore della macchina **ha colpito le tre persone** che attraversavano e le ha sollevate dal suolo...Non ricordo il modello né la marca del veicolo investitore, era comunque un modello recente. Era un veicolo scuro, forse nero. Aveva una striscia bianca orizzontale nella parte posteriore, forse si trattava di uno spoiler. Non ho visto la targa... Mi sembra di*

*ricordare che il veicolo avesse i vetri oscurati o comunque più scuri della norma... **Dopo l'urto ho visto il veicolo investitore proseguire dritto** sulla carreggiata di corso Peschiera... Non ho notato se abbia poi svoltato a destra o a sinistra”.*

Sul posto, venivano sequestrate le parti (gruppo ottico anteriore e specchio retrovisore sinistro) ed i frammenti di plastica lasciati dal veicolo investitore in seguito all'urto, veicolo che, come detto, il solo teste IARIA descriveva come una Renault Clio di colore nero, mentre gli altri testi erano solo in grado di riferire che era di colore scuro. Comunque, nessuno dei presenti aveva avuto il tempo di rilevare il numero di targa del mezzo, stante l'immediata fuga.

Quindi, per riuscire a individuare l'automobile pirata, venivano acquisiti i tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze che si erano agganciate alla stazione radio base che copriva l'area interessata dal sinistro e si dava inizio ad una fitta attività di ricerca del veicolo investitore, anche attraverso l'escussione a sommarie informazioni di tutte le altre persone che avevano assistito all'incidente o che, comunque, potevano fornire particolari rilevanti nonché l'ispezione di automobili simili a quella descritta dai testi o che risultavano essere state incidentate in epoca precedente ai fatti (cfr. in atti accertamenti nei confronti di MADIA Danilo e PALERMINO Giuseppe).

Tra le altre persone escusse, BORRIONE Luca Duilio riferiva circa la condotta di fuga dell'investitore: *“Mi trovavo, a bordo della mia automobile, in corso Montecucco, all'intersezione con corso Peschiera... Mi trovavo in terza fila in prossimità del margine destro, fermo al rosso per la mia percorrenza, con due o tre auto davanti alla mia. **Quando è scattato il verde per corso Montecucco, ho ripreso la marcia**, unitamente ai veicoli che mi precedevano, con l'intenzione di proseguire dritto su corso Montecucco. **Avevo appena impegnato l'incrocio**, in corrispondenza della corsia interna della semi carreggiata di corso Peschiera, che va da esterno verso interno città, e **ho visto che, alla mia destra** (da corso Peschiera corsia interna sopradetta), **vi era un'auto che percorreva la corsia anzidetta** dalla mia destra verso la mia sinistra, **a forte velocità**. In ragione del veicolo che arrivava verso di noi, ho arrestato immediatamente la corsa. Il veicolo antagonista, per evitarmi, a sua volta deviava la sua traiettoria di marcia verso destra, direzione controviale corso Peschiera. Il veicolo antagonista giungeva in corrispondenza dell'ideale intersezione tra il protendimento della carreggiata laterale sud di corso Peschiera ed il protendimento dello spartitraffico centrale di corso Montecucco, **svoltando immediatamente a destra sulla carreggiata unidirezionale di corso Montecucco** che va da sud verso nord. Svoltava immediatamente tenendosi il più vicino possibile allo spartitraffico centrale di corso Montecucco, sembra per percorrerlo in contromano, e a quel punto l'ho perso di vista... Ho visto a bordo dell'automobile il conducente, un uomo di circa 45-50 anni, corporatura media, barba incolta, privo di occhiali, capelli folti e scuri, di media lunghezza, ondulati, con un maglione a strisce orizzontali. **A fianco a lui, c'era un'altra persona, un uomo**, entrambi parevano italiani tipo mediterraneo, cioè non di carnagione chiara. L'auto pareva carica, come se avesse persone a bordo, trasportate posteriormente. Non riconosco il modello, era una berlina a tre porte, nera, priva di scritte, pareva che sul lato anteriore sinistro, in corrispondenza del foro, vi fossero delle fasce nere, tipo nastro adesivo, e ho visto che mancava il foro anteriore sinistro. Quando è arrivata, l'auto aveva le luci accese. Era una berlina tipo Renault o Citroen, mi è parsa di piccola cilindrata. Non ho visto parti mancanti al veicolo o adesivi di qualsiasi genere, non ho focalizzato la targa, nemmeno parzialmente. **Il parabrezza era integro** ed il vetro lato guida pareva abbassato parzialmente”.*



Veniva così confermato che sul veicolo investitore vi erano almeno due persone, come già riferito da IARIA Federico.

COLETTO Barbara, trasportata sull'automobile del BORRIONE al momento del sinistro, confermava quanto detto da quest'ultimo e aggiungeva che, a suo parere, sull'automobile vi era almeno un terzo uomo, seduto sul sedile posteriore.

BOLLO Annamaria, residente in via Tofane, riferiva di avere sentito, mentre si trovava a casa, il forte rombo di un motore di automobile, che sembrava avere dei problemi di messa a punto, **viaggiare a forte velocità, frenare e riprendere la corsa.**

LUCIA Margherita, alla guida della sua autovettura Ford Focus Sw nella carreggiata centrale di corso Peschiera, direzione centro città, nella corsia più vicina alla linea di mezzzeria, riferiva: *"...All'improvviso dalla mia destra sono stata sorpassata da un'auto, che successivamente ha investito i pedoni coinvolti, la quale, **dopo avere superato me sulla destra, si è immessa davanti a me in terza corsia e successivamente ha fatto nuovamente la stessa cosa nei confronti di un'altra vettura che aveva la mia stessa percorrenza... ha slalomeggiato davanti...** Non sono in grado di precisare a che velocità procedesse questa vettura, io ero quasi ferma, poiché l'auto davanti a me si stava fermando per fare passare i pedoni. **Dopo l'urto questo veicolo ha accelerato bruscamente ripartendo come se nulla fosse accaduto, per quanto ho potuto percepire io anche durante l'urto non ha decelerato. Mi ha quasi dato l'impressione che avesse proceduto come se nulla fosse accaduto...**"*.

TAMASAN Vasile Alin, pedone che al momento dei fatti stava attraversando corso Peschiera sulle strisce pedonali, in senso inverso rispetto alla famiglia S., dichiarava: *"...Vedevo i tre pedoni arrivare in corrispondenza della terza corsia, la signora sembrava non accorgersi del sopraggiungere di un veicolo. In quel momento infatti stava sopraggiungendo un'auto che **giungeva a velocità elevata, l'uomo invece si avvedeva all'improvviso di detta auto e protendeva la mano sinistra verso di essa come per invitarlo a fermarsi. L'auto nonostante ciò investiva con le strutture anteriori (parte centrale) l'uomo e il bimbo i quali di conseguenza venivano sbalzati in avanti alla distanza di circa 10-12 metri dall'attraversamento. La donna, invece, che si trovava in posizione più avanzata nella fase di attraversamento veniva urtata dallo specchietto retrovisore sinistro della stessa autovettura e ricadeva nei pressi della mezzzeria che divide le due carreggiate centrali. Io in quel mentre **mi trovavo a brevissima distanza a circa 5 metri dalla famiglia investita e per lo spavento, per istinto portavo le mani al volto voltandomi indietro, pertanto non vedevo l'auto investitrice fuggire. Quando mi voltavo l'auto che aveva investito le 3 persone non c'era più...****"*. Il TAMASAN confermava tali dichiarazioni in data 15 dicembre 2012, quando aggiungeva: *"...ho sentito e ho visto l'urto con i pedoni e **la macchina che proseguiva senza fermarsi...**"*.

Tali dichiarazioni erano, quindi, piuttosto significative circa la condotta di guida imprudente del conducente dell'automobile, stante la velocità sostenuta, riferita praticamente da tutti i testi sentiti, nonché circa le modalità della fuga: immediata, repentina, senza esitazione alcuna.

La teste LUCIA ribadiva la descrizione del procedere a zig zag dell'auto investitrice nel corso delle sommarie informazioni del 7 dicembre 2012.

Pertanto, si può affermare che l'auto, nel percorrere Corso Peschiera, non solo ha mantenuto una velocità elevata, superiore ai limiti e non consona allo stato dei luoghi, ma ha effettuato plurime violazioni al codice della strada, superando a destra i veicoli che la precedevano nella marcia per poi spostarsi, con repentini e non segnalati cambi di corsia, sulla sinistra, in modo da superare velocemente i rallentamenti dovuti al traffico presente, fino a giungere come una

meteora sull'attraversamento pedonale. Infatti il teste IARIA ha affermato che mentre si accingeva al passaggio pedonale, quando ancora non aveva arrestato la marcia dietro al veicolo del BALDON, non vi era nessuno dietro di lui e poi all'improvviso era sopraggiunta l'ombra nera, come l'ha definita il PIRRELLI.

Per addivenire all'individuazione dei due occupanti dell'autovettura, gli operanti, a questo punto, procedevano ad esaminare i fotogrammi estratti da tutte le telecamere presenti sul percorso di arrivo e di fuga dell'auto investitrice. Tale attività permetteva di accertare, mediante la visione delle immagini, pur di pessima qualità, registrate dalla telecamera di un esercizio commerciale sito sull'angolo tra corso Peschiera e corso Montecucco, che il veicolo pirata, dopo l'incidente, aveva effettuato una repentina quanto imprudente svolta a destra sul corso Montecucco incurante del semaforo rosso e rischiando così di investire altro pedone e di collidere con un veicolo che impegnava corso Montecucco in direzione sud con il semaforo verde.

Tale dato confermava, quindi le dichiarazioni rese dal BORRIONE (poi risentito in data 14 dicembre 2011), in merito al comportamento tenuto dal guidatore dell'automobile pirata durante la fuga.

All'esito dell'audizione di tutti i testi ed in base ai rilievi effettuati nella immediatezza (3 dicembre 2011, ore 17,25), gli operanti erano in grado di redigere il verbale degli accertamenti sullo stato dei luoghi, con allegata planimetria (pag. 268 del fascicolo processuale, primo faldone- cfr. anche pag 113 secondo faldone) da cui emergevano i seguenti dati: il sinistro si è verificato nel tratto rettilineo di corso Peschiera in corrispondenza del numero civico 291. Corso Peschiera, nel tratto interessato, è costituito da tre carreggiate di cui una centrale bidirezionale e due laterali unidirezionali, di cui quella posta a sud, larga metri 5,20, separata da quella centrale da una banchina rialzata erbosa e alberata adibita alla sosta degli autoveicoli, larga metri 4,80. In corrispondenza della mezzeria della carreggiata centrale di corso Peschiera, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, è presente un'isola rialzata spartitraffico, interrotta dallo stesso attraversamento pedonale. Dalla carreggiata laterale sud del corso si diparte non ortogonalmente via Sagra di San Michele, non direttamente interessata dal sinistro. La banchina rialzata che separa la carreggiata centrale di corso Peschiera da quella laterale sud è interrotta in corrispondenza della confluenza con via Sagra di San Michele. Entrambe le banchine che separano la carreggiata centrale di corso Peschiera da quelle laterali sono interrotte in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. La segnaletica orizzontale consiste in una doppia striscia continua che si suddivide in due semicarreggiate la carreggiata centrale di corso Peschiera, suddivise a loro volta in tre corsie per ogni senso di marcia da strisce longitudinali continue e discontinue. Cuspidi sono tracciate sulla linea di mezzeria del corso in corrispondenza delle testate della banchina rialzata posta all'attraversamento pedonale. Un attraversamento pedonale di tipo zebrato è posto ortogonalmente al corso Peschiera immediatamente a est dell'area di scambio con via Sagra di San Michele e nel settore sud della stessa. Al momento dei rilievi, i tre veicoli non direttamente coinvolti nel sinistro si trovavano nelle seguenti posizioni: la Fiat Bravo, condotta da PIRRELLI Nicola, nella corsia più a sud della semicarreggiata sud di corso Peschiera; la Mitsubishi Lancer, condotta da BALDON Federico, nella corsia interna della semicarreggiata sud di corso Peschiera, affiancata alla Fiat Bravo; la Lancia Y, condotta da IARIA Federico, nella corsia interna della semicarreggiata sud di corso Peschiera dietro alla Mitsubishi. Sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore veniva reperita una traccia di frenata rettilinea nella corsia nord della semicarreggiata sud di corso Peschiera, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, lievemente convergente verso sud, come raffigurato ai punti 7 e 8 della planimetria.

Tuttavia, non si era ancora giunti nemmeno all'individuazione della marca e del modello del veicolo.

Si procedeva, quindi, con l'audizione di altri testi alla ricerca di ulteriori elementi identificanti: GHETTI A. riferiva trattarsi di una Renault Clio di colore grigio metallizzato, modello Tuning molto recente, con cerchi in lega; ERCOLANI F. confermava trattarsi di una Renault Clio, a suo dire dell'anno 2005 circa, e così descriveva quanto osservato, a ulteriore conferma dei dati già acquisiti: *"...Nella circostanza udivo un breve stridio di pneumatici seguito da un boato accentuato e volgendo lo sguardo verso l'incrocio citato vedevo i corpi dei pedoni proiettati verso l'alto e contestualmente un'autovettura che nella carreggiata centrale si dirigeva verso il centro cittadino. Più **precisamente tale veicolo dopo aver compiuto la breve frenata ripartiva velocemente e mi transitava innanzi...**"*.

La svolta nelle indagini avveniva con l'esame accurato delle parti dell'automobile rinvenute sul luogo del sinistro, ed in particolare lo specchietto retrovisore sinistro ed una molura del paraurti anteriore, di colore grigio argento, che permetteva di individuare il veicolo investitore nel modello **XX Anniversario della Renault Clio, terza serie, in produzione solo dal 2010**. Venivano dunque avviate indagini volte alla individuazione delle auto del predetto modello immatricolate in Italia (circa 7600), soffermandosi su quelle intestate a persone residenti in Torino e provincia (circa 280) e proseguendo poi la ricerca anche sulle altre, dato che questa scrematura non aveva dato esiti positivi.

Si procedeva, ancora, all'analisi dei reperti in sequestro, ed in particolare delle etichette con codici e date apposte sul retro della molura (etichetta recante la data del 4 maggio 2010), così restringendo la ricerca ai veicoli prodotti dopo tale data, ragionevolmente apposta in fase di produzione.

Nel frattempo, in data 19 dicembre 2011, veniva sciolta la prognosi nei confronti di S.C., affetto da trauma cranico grave, giudicato guaribile in giorni 180. Le sue condizioni, comunque, imponevano la nomina di un curatore speciale del predetto, che veniva individuata in sua moglie, D.R.S.

Quest'ultima, in data 10 dicembre 2011 veniva sentita a sommarie informazioni al fine di cercare di acquisire ulteriori dati tramite cui giungere all'individuazione degli autori del fatto. La D.R., tuttavia, riusciva solo a rendere una descrizione sommaria degli eventi antecedenti l'investimento, non ricordando nulla in merito al sinistro. Infatti, dichiarava: *"... L'unico ricordo che ho risale a momenti in cui eravamo davanti al negozio e parlando con mio marito decidevamo se tornare a casa o meno. Successivamente non mi ricordo di niente sino al momento in cui qualcuno in ambulanza mi parlava prestandomi le cure del caso..."*.

Sempre nella disperata ricerca del pirata della strada, sulla base delle dichiarazioni rese da BORRIONE Luca Danilo e da COLETTI Barbara veniva approntato un identikit del guidatore dell'automobile investitrice e della maglia dallo stesso indossata.

Continuando nei serrati controlli sulle automobili Renault Clio XX anniversario, in data 16 gennaio 2012, ore 21,15, si dava esecuzione alla perquisizione nei confronti di G.F., intestatario dell'auto targata EB 505Z V, presso la sua residenza in Aosta, via Chambery, n. 133.

L'auto in questione veniva rinvenuta nel garage di pertinenza della suddetta abitazione e presentava vistosi danni perfettamente congruenti con il sinistro in relazione al quale si stavano svolgendo indagini. In particolare, il mezzo si presentava privo dello specchietto retrovisore sinistro e della molura del paraurti anteriore, con vistose ammaccature sul cofano e incrinatura del parabrezza, con tracce ematiche e di capelli. Il raffronto dei pezzi repertati sul luogo

dell'incidente permetteva di riscontrare la loro perfetta coincidenza con le parti mancanti sulla carrozzeria del veicolo incidentato. All'esito di tali immediate verifiche, l'auto del G. veniva sottoposta a sequestro.

Nella circostanza, veniva sequestrato anche il telefono cellulare del G., sia per verificare i contatti dello stesso, sia perché nel corso della perquisizione gli operanti avevano notato lo stesso tentare di contattare qualcuno.

Il G. rendeva, nell'immediatezza (ore 22,30 del 16 gennaio 2012), spontanee dichiarazioni nel corso delle quali affermava che il veicolo, da lui ceduto in prestito, integro nella carrozzeria, a tale C.A. nell'ultima settimana di novembre 2011, gli era stato da costui restituito nella serata del 3 dicembre 2011, intorno alle ore 21,30-22, con i medesimi danni ancora presenti, non avendo egli il denaro per la riparazione. Il C. gli aveva giustificato lo stato dell'automobile attribuendolo ad azioni vandaliche poste in essere da sconosciuti. Il G. affermava, inoltre, di non aver più usato la macchina dal 3 dicembre 2011 e di averla da allora sempre custodita nel suo garage.

Le prime verifiche sul telefono cellulare sequestrato permettevano di accertare che durante le operazioni di P.G. il G. aveva tentato di chiamare il C., che peraltro non aveva risposto.

Quindi, C.A. veniva a sua volta sottoposto a perquisizione (operazioni iniziate alle ore 23,15 del 16 gennaio 2012), nel corso della quale gli venivano sequestrati, tra l'altro, sette telefoni cellulari.

Inoltre, il C., avente fattezze fisiche congruenti rispetto all'identikit elaborato dalla P.G. sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali sopra riferite, veniva trovato in possesso di un giubbotto a vistose righe orizzontali bianche, gialle e marroni, compatibile con quello descritto dal BORRIONE e dalla COLETTA.

Durante la perquisizione presso l'abitazione del C. veniva, altresì, rinvenuta una siringa e sostanza stupefacente (eroina), sottoposta a sequestro amministrativo.

Il C., informato dagli atti notificatigli dei fatti per cui era indagato, non negava di conoscere il G. e di aver fatto uso della sua auto, pur non volendo rendere spontanee dichiarazioni.

Ulteriori accertamenti confermavano, invece, l'utilizzo congiunto del mezzo da parte del C. fin dall'estate precedente, in quanto lo stesso risultava controllato dai Carabinieri di Aosta in data 16 luglio 2011, mentre in compagnia dello stesso G. si trovava sulla sua autovettura, nonché contravvenzionato, alla guida dell'automobile del G., in provincia di Aosta, in data 11 ottobre 2011.

Con un secondo verbale di spontanee dichiarazioni (alle ore 3,15 del 17 gennaio 2012) il G. ammetteva i fatti affermando che il precedente 3 dicembre egli si era recato a Torino per approvvigionarsi di stupefacente insieme al C., che aveva guidato la sua auto, e che, a causa della velocità sostenuta, tenuta perché incalzati dalle ricorrenti chiamate dello spacciatore cui si erano rivolti per l'acquisto, aveva provocato l'incidente senza poi fermarsi ed anzi proseguendo la corsa fino ad andare ad acquistare, come previsto, lo stupefacente. Letteralmente, riferiva: *“Sabato 3 dicembre 2011 sono andato a prendere A.C. a casa sua con la mia auto, una Renault Clio 20° Anniversario targata EB 505 ZV, verso le ore 14.30-15.00 e, come eravamo d'accordo, siamo andati a Torino per acquistare dell'eroina. L'auto la guidava A. perché sa destreggiarsi meglio di me a Torino. Mi ricordo che avevamo soldi sufficienti solo per alcune dosi ed infatti anche quella volta ho fatto il mancato pagamento dell'autostrada sia all'andata che al ritorno. Quindi abbiamo percorso l'autostrada Aosta-Torino, la tangenziale di Torino e siamo usciti in corso Regina Margherita; poi abbiamo girato a destra dove ci sono*

*le case della Rubner, proseguito per corso Francia ed infine in corso Peschiera. Ricordo che andavamo particolarmente di fretta perché lo spacciatore, con cui era in contatto A., lo chiamava continuamente al cellulare. Percorrendo corso Peschiera ricordo un semaforo che lampeggiava ed A. non si è accorto che c'erano due auto ferme affiancate che stavano lasciando passare sulle strisce pedonali tre persone e lui, nonostante avesse frenato, non è riuscito ad evitare l'impatto con i pedoni. Ho visto volare in aria le persone e quindi non ho capito più niente; ricordo solo che A. era riuscito a dileguarsi. Poi all'incrocio successivo ricordo che il semaforo era rosso ma A. è riuscito a passare lo stesso perché le altre auto hanno frenato, proseguendo per strade che non conosco. Dopo circa mezz'ora siamo arrivati all'appuntamento con lo spacciatore, un ragazzo di colore, ed abbiamo entrambi acquistato due dosi di eroina che abbiamo assunto subito dopo ma non ricordo se endovena o l'abbiamo fumata. Quindi siamo tornati ad Aosta e sono rientrato a casa verso le 20.00 circa. L'auto l'ho messa nel garage dove è stata sequestrata”.*

Nei confronti di entrambi gli indagati, la mattina del 17 gennaio 2012, veniva dunque data esecuzione all'ordine di fermo disposto dal Pubblico Ministero.

Nel corso dell'interrogatorio reso quello stesso giorno, alle ore 5,51, C. riferiva: “Ammetto gli addebiti. Effettivamente ero alla guida della Clio del G. quando abbiamo avuto l'incidente in cui è morto il bambino in corso Peschiera. G. era con me. Eravamo venuti a Torino per comprare eroina, cosa che facevamo con una certa frequenza. Spesso guidavo io la sua macchina quando eravamo assieme, ciò perché lui se la sentiva meno in quanto non conosceva molto le strade di Torino.

*E' vero che ero anche stato contravvenzionato dalla Polstrada in provincia di Aosta mentre ero alla guida della macchina del G. Se ricordo bene anche in quell'occasione lui era con me. Tornando all'incidente, posso dire che andavo a velocità sostenuta; ho visto il semaforo intermittente a luce gialla che si trova in prossimità dell'attraversamento pedonale e non mi sono neppure reso conto del fatto che si trattava di un attraversamento pedonale: ho pensato che fosse un semaforo giallo in corrispondenza di un incrocio; ho visto le auto (due o tre) sulle corsie alla mia destra che erano ferme, ho pensato che si fossero fermate al giallo ma io, vista la velocità che tenevo non sarei riuscito a fermarmi in tempo e quindi ho pensato che fosse meglio proseguire col giallo. Di colpo sono spuntati i pedoni, non ho avuto neanche il tempo di frenare. E' successo un fatto particolare: la madre era un po' avanti rispetto agli altri due pedoni ed io l'ho colpita col lato sinistro del veicolo; il padre ed il bambino che erano più indietro ho colpiti col lato anteriore destro. L'impressione che ho avuto è che deve essere successo qualcosa durante l'attraversamento: la madre che stava attraversando velocemente si è come arrestata di colpo quasi sulla mezzeria e si è girata all'indietro verso i congiunti; l'uomo a sua volta mi è sembrato che fosse girato sul lato opposto alla mia auto e che si sia abbassato leggermente rivolto verso il bambino non so se per raccogliere un oggetto caduto o per prendergli la mano o per dirgli qualcosa; fatto sta che questa situazione ha fatto sì che io non riuscendo ad evitare l'impatto sia riuscito incredibilmente ad investire tutti e tre i pedoni. Ricordo bene l'impatto. Il padre è stato caricato sul cofano ed è andato ad impattare col parabrezza che infatti è molto incrinato e quasi piegato. Ha impattato con la schiena credo. Il bambino era più indietro di tutti e non l'ho neanche visto se non al momento dell'impatto in cui, nell'ultima frazione di secondo, l'ho intuito più che vederlo: ho intuito che si trattava di un bambino dalla gestualità del padre ma non l'ho visto bene mentre i genitori li ho visti bene. Il parabrezza colpito mi ha poi ulteriormente ridotto la visuale. Lo specchietto sinistro è quello che ha impattato contro la donna. Istantaneamente, vedendo la donna che era più avanti ho cercato di evitarla deviando appena verso destra e quindi paradossalmente ho colpito di più gli altri due pedoni che sono spuntati alla mia visuale.*

*Dopo, non vedevo quasi più niente per il parabrezza incrinato, ho intuito che era successo un fatto grave, ho avuto paura e parlando col G. abbiamo detto in una frazione di secondo COSA FACCIAMO, SCAPPIAMO, SCAPPIAMO. L'ho detto io, è stata una mia scelta e lui mi ha assecondato.*

*Dopo l'incidente non ho capito quasi più niente e vedevo poco, non sapevo neppure dove andavo; non ho coscienza di essere passato al semaforo successivo col rosso come voi mi dite e di aver rischiato un secondo incidente. Non ero certo lucido.*

*Stavamo andando a comprare stupefacente; quel giorno mentre guidavo credo di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti, anzi preciso di eroina. Non ricordo con precisione quando l'avevo usata ma la usavo spesso.*

*Dopo l'incidente siamo andati a comprare l'eroina nei pressi di corso Duca degli Abruzzi. Abbiamo lasciato la macchina in una traversa e a piedi siamo andati a cercare qualcuno che vendesse stupefacente.*

*Ho comprato lo stupefacente da un ragazzo di colore che abbiamo trovato per caso. Prendo atto che – come lei mi dice – G. avrebbe dichiarato che quel giorno eravamo di fretta anche perché pressati dalle chiamate dello spacciatore con cui dovevamo incontrarci. E' successo altre volte ma non mi sembra quella volta. Se ricordo bene io non avevo il cellulare o se l'avevo lo tenevo certamente spento per prudenza, per non essere rintracciato. Di solito il G. invece lo teneva acceso nonostante il mio consiglio di spegnerlo.*

*Dopo aver acquistato lo stupefacente siamo tornati ad Aosta.*

*Siamo andati a comprare l'eroina nonostante quello che era successo non perché fossimo tranquilli e non ce importasse niente ma perché eravamo consapevoli che abbiamo una dipendenza fisica dalla sostanza e quindi per evitare problemi di astinenza.*

*Uso eroina da qualche anno saltuariamente, negli ultimi 6 mesi invece ne faccio uso costante e per via endovenosa.*

*Il G. ora aveva smesso da circa un mese, non so dire da quando usasse stupefacente. Ci siamo incontrati in questa comune esperienza dell'eroina perché lui aveva la macchina e io non, io conoscevo meglio Torino rispetto a lui; in più lui preferiva far guidare me ritenendosi meno disinvolto al volante.*

*Peraltro io lo conoscevo di vista da molto tempo. Lui lavora all'ufficio di collocamento, luogo che io frequentavo perché cerco lavoro.*

*Preciso che dopo l'incidente, parlando col G., anche passato il primo momento di paura e sconvolgimento, abbiamo deciso di non dire niente e tornare a casa. Io comunque gli avevo detto che se ci avessero rintracciati per qualche motivo lui poteva addossare tutta la colpa a me, come in effetti lui ha fatto ieri nella prima versione resa in spontanee dichiarazioni. Avevamo deciso così perché l'ho visto molto agitato e quindi l'ho rassicurato dicendo che, se avessero ritrovato la macchina, mi sarei addossato io ogni colpa dicendo che era da solo; ciò al fine di limitare i danni e non finire entrambi nei guai.*

*Ora era un mese che non ci sentivamo col G. che aveva smesso di usare stupefacenti. Io pensavo che lui, un po' per volta, rimettesse a posto la macchina, perché in tal senso eravamo rimasti d'accordo, ma – come ho appreso ora – non è stato così. Del resto era un mese, come dico, che non ci sentivamo. So che la madre, avendo appreso che lui mi frequentava, gli aveva detto di non vedermi più; inoltre so che si era rivolto al SERT ed era in terapia disintossicante. Non credo che la madre di G. sapesse dell'incidente o avesse visto la macchina; so che lui aveva chiesto alla madre la macchina in prestito.*

*A quanto so il G. andava sempre a lavorare a piedi perché abita vicino al posto di lavoro.*

*Mio padre non sapeva niente dell'incidente.*

*ADR: E' vero che col G. avevamo deciso di dire che io avevo usato la sua macchina da solo e che la macchina stessa, a Torino, aveva riportato dei danni essendo stata vandalizzata da ignoti. Per rendere più credibile tale nostra versione avevo anche colpito il cofano con delle martellate, a simulare appunto una supposta vandalizzazione.*

ADR: G. mi chiama con dei soprannomi quali ZIO, DEDDY, DEDDU.

ADR: Non so dire se ieri pomeriggio il G. mi abbia cercato al cellulare. Io ero venuto a Torino per acquistare eroina in treno, e poi sono tornato ad Aosta con lo stesso mezzo. Non ho ricevuto o almeno sentito chiamate al cellulare dal G.. Forse avevo il cellulare spento o con un blocco alle chiamate.

ADR. Non ricordo se il giorno dell'incidente abbiamo pagato il pedaggio autostradale per venire a Torino e per tornare ad Aosta. Ultimamente a volte non lo pagavamo, anzi spesso non lo pagavamo. Io mettevo quasi tutti i soldi per l'eroina mentre lui si occupava del pagamento dell'autostrada, o al pedaggio regolare ovvero successivamente quando gli avessero recapitato le note per il mancato pagamento”.

Interrogato dal P.M. alle ore 10,50 del 17 gennaio 2012, G. riferiva: “Avuta lettura delle dichiarazioni spontanee da me rese stamattina alle ore 3,15 le confermo integralmente. Voglio aggiungere che dopo l'incidente sono stato particolarmente sconvolto ed è per questo che non ho più usato la macchina da allora e che dalla metà di dicembre mi sono rivolto all'ospedale di psichiatria di Aosta in via st. Martin, dove sono stato ricoverato circa 10 gg. e poi all'uscita mi sono rivolta al SERT per disintossicarmi.

E' vero che col C. eravamo d'accordo che, se qualcuno avesse trovato la macchina, io avrei dovuto dire che l'avevo consegnata a lui e lui me l'aveva riportata in quelle condizioni dicendomi che era stata vandalizzata. Infatti, a questo scopo lui ha anche dato delle martellate sul cofano per fare apparire più verosimile la tesi della vandalizzazione.

In ogni caso io ero molto sconvolto e combattuto e il C. vedendomi in quelle condizioni ed essendo anche un po' più grande di me mi consigliò nel senso che ho detto. Disse pure che, se ci avessero scoperti, lui si sarebbe assunto la responsabilità tenendomi fuori dalla storia. Ed è per questo motivo che, nelle mie prime spontanee dichiarazioni di stanotte ho reso la versione concordata col C..

Non sapevo come comportarmi. E' vero che ieri sera quando i vigili erano a casa mia ho cercato il C. al telefono perché mi sembrava giusto che ci fosse anche lui, ma non l'ho trovato anche perché lui aveva cambiato numero.

Il 3 dicembre quando siamo a venuti a Torino io non avevo assunto stupefacente, il C. non lo so ma mi sembrava normale.

E' vero che andavamo forte anche perché lo spacciatore con cui dovevamo incontrarci ci faceva fretta chiamando ripetutamente il telefono di A.. Tale spacciatore è persona cui ci eravamo rivolti qualche altra rara volta; era lui ogni volta a dirci il punto dell'appuntamento. Si tratta di un ragazzo di colore che A. chiamava JORDAN. Nel mio cellulare è memorizzato il numero di JORDAN. Il giorno dell'incidente abbiamo incontrato JORDAN non lontano dal corso Peschiera, non so dire la via; l'abbiamo incontrato per strada. Noi eravamo in macchina, l'abbiamo raggiunto e lui è salito sull'auto dove ci ha consegnato l'eroina. Non ricordo quanto abbiamo pagato. Del resto non ricordo tutto ciò è accaduto dopo l'incidente ed io ero sconvolto.

Riguardo all'incidente ricordo che A. guidava piuttosto velocemente; guidava lui perché sa destreggiarsi meglio a Torino e sa guidare meglio di me, almeno a su modo di vedere; io lo lasciavo guidare e non contestavo tali sue affermazioni perché non volevo litigare. I soldi per lo stupefacente li mettevamo tutti e due secondo le nostre rispettive disponibilità.

In corso Peschiera ricordo di aver visto un semaforo intermittente e delle auto che si fermavano; non ho visto il passaggio pedonale, quando A. ha superato le macchine ferme si è trovato davanti la famiglia e non ha potuto evitare l'impatto nonostante abbia frenato. Io poi ho chiuso gli occhi e non ho più visto niente.

Non mi sono accorto che all'incrocio di corso Montecucco stavamo per provocare un altro incidente, probabilmente avevo ancora gli occhi chiusi; credo di averli tenuti così per 10 minuti. So che A. per dileguarsi ha fatto delle vie traverse.

*Al momento dell'impatto non mi sono neanche reso conto bene della gravità; quando ho visto i pedoni ho chiuso gli occhi; poi l'impatto degli stessi sul parabrezza ha fatto sì che io fossi colpito anche da delle schegge di vetro che mi hanno colpito al volto.*

*Io ho detto al C. che dovevamo fermarci, gli detto proprio FERMIAMOCI ma lui è stato zitto ed ha continuato a guidare. Io l'ho visto zitto e teso e mi sono anche un po' spaventato.*

*Poi siamo andati a comprare lo stupefacente come eravamo intenzionati a fare anche perché nessuno dei due si era reso conto della gravità dell'incidente.*

*Durante il viaggio di ritorno abbiamo parlato dell'accaduto; io gli avevo detto che probabilmente ne avrebbero parlato al telegiornale e C. si è messo a ridere perché non ci credeva.*

*Quando poi ho saputo dagli organi di stampa quanto era effettivamente accaduto sono andato in crisi, non sapevo più cosa fare e mi sono affidato a quanto mi diceva il C. che è più grande.*

*Mia mamma non ha visto la macchina; del resto io avevo avuto un incidente ad inizio novembre con constatazione amichevole, incidente di cui non avevo parlato a mia madre. In occasione del sinistro mortale ho poi detto a mia madre che l'auto era incidentata in conseguenza di quel primo incidente; lei comunque non ha visto la macchina.*

*Il 3-12 non abbiamo pagato l'autostrada né all'andata né al ritorno.*

*Secondo l'accordo che avevo col C. quando venivano a Torino ad acquistare stupefacente, io avrei dovuto pagare l'autostrada nonché contribuire, quando e come potevo, al pagamento dello stupefacente.*

*Progettavo di far riparare l'auto quando avrei avuto dei soldi.*

*Non usavo la macchina per andare a lavorare perché ci vado a piedi.*

*Non ricordo come fosse vestito C. il giorno dell'incidente.*

*Dopo l'incidente sono andato in crisi, non sapevo cosa fare, mi rendevo anche conto che da me dipendeva la sorte del mio amico C., avevo paura per lui. Sono entrato in crisi e non sapevo cosa fare. Non ho raccontato a nessuno quanto era successo.*

*ADR: ero col C. nell'occasione in cui lo stesso venne contravvenzionato alla guida del mio veicolo.*

*AD del difensore: Prima del dicembre scorso non mi ero mai rivolto a psichiatri i psicoterapeuti, anzi ora che ricordo meglio mi ero rivolto un paio di volte a psichiatri di Aosta dal settembre/ottobre scorso, Conservo a casa i referti relativi, in particolare ricordo quelli del dr. BONETTI. Mi ero rivolto agli psichiatri per insonnia, ansia, disturbi depressivi. Mi hanno individuato una terapia, che io ho seguito: ho preso del VALDOXAN (antidepressivo) e del LENDORMIN, che è un sedativo, per dormire.*

*Consumo eroina da circa 6-7 mesi.*

*Ho conosciuto meglio e frequentato il C. da circa un anno; prima, come detto, lo conoscevo di vista.*

*Non ho parlato con lo psichiatra dell'incidente né con mia madre. Non ne ho parlato con lo psichiatra anche perché a volte mia madre assisteva ai miei incontri con lo specialista e comunque forse ho sbagliato a non parlarne. Preciso che gli incontri privati con lo psichiatra li ho avuto prima dell'incidente mentre dopo l'incidente sono stato ricoverato.*

*Neppure durante il ricovero ho riferito ai medici dell'incidente.*

*Agli psichiatri non ho riferito neppure che facevo uso di eroina, circostanza che anche mia madre non conosceva. Mia madre l'ha poi saputo quando sono andato al SERT.*

*Dopo l'incidente ho continuato ad avere contatti col C. per due o tre giorni; in uno di questi giorni lui è venuto nel mio garage e come ho già detto ha dato le martellate sul cofano per simulare atti vandalici. Le altre volte mi confrontavo con lui su cosa avrei dovuto eventualmente dire nel caso qualcuno avesse trovato la macchina o ci avesse scoperti. Io mi sentivo un po' in soggezione con lui e, visto che è un po' più grande, cercavo di farmi un po' guidare. In seguito non l'ho più visto né sentito. Ci siamo mandati degli sms per farci gli auguri di Natale".*



Il GIP di Torino rigettava la richiesta del P.M. di convalida del fermo e applicava nei confronti di entrambi gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

Nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida, del 19 gennaio 2012, G.F. riferiva: *“Confermo le dichiarazioni rese al PM. Sono schifato di me stesso. Sono sconvolto. Lo sbaglio che ho commesso è stato quello di coprire una persona che consideravo amica.*

*Il C. mi aveva tranquillizzato dicendomi che se ci avessero beccati lui avrebbe escluso qualsiasi mio concorso e si sarebbe assunta lui tutta la responsabilità.*

*Io dopo l'impatto gli ho ripetuto più volte di fermarsi. Alla terza volta che glielo ripetevo ho lasciato fare a lui anche perché io avevo ricevuto sulla fronte alcune schegge del parabrezza.*

*Quando siamo tornati ad Aosta io non sono stato tanto bene per il fatto di dire la verità, di andarmi a costituire o meno. Io sono stato perfino portato al reparto psichiatrico di Aosta.*

*Io voglio precisare che ho dei problemi psichiatrici. Io ho fatto 10 giorni al reparto psichiatrico di Aosta nel senso che per 2 giorni sono rimasto ricoverato, poi per altri 8 giorni sono andato giornalmente all'ospedale psichiatrico. Io prima mi ero già rivolto privatamente ad uno psichiatra. In ospedale sono poi andato intorno al 20 dicembre. Io stavo proprio male, non sapevo cosa fare, l'unica cosa era curarsi.*

*Io ed il C. avevamo concordato che se ci avessero fermato lui si sarebbe accollato tutta la responsabilità. Io i giorni dopo l'incidente gli mandavo sms.*

*ADR: in macchina quando correavamo lui continuava a ricevere telefonate, e dopo l'ultima ha aumentato la velocità. Io gli dicevo di andare piano ma lui mi tranquillizzava dicendo che era in grado di guidare.*

*ADR: io ho incontrato il C. il giorno dei fatti in un bar di Aosta, anzi in un circolo Acli. Sono andato lì con la mia automobile. Abbiamo bevuto un caffè, abbiamo stazionato lì e verso le sedici abbiamo deciso di scendere a Torino per acquistare l'eroina.*

*ADR: quando abbiamo deciso con il C. di andare a Torino io volevo accompagnarlo. Io non ero in crisi di astinenza neanche lui. Io l'ho visto lucido anche perché altrimenti non gli avrei lasciato la macchina. Io gli lasciavo la macchina spesso anche perché io pensavo che lui fosse più capace di me a guidare. A Torino di certo se la cavava meglio”.*

C.A. riferiva:

*“Rispetto a quello che ho dichiarato nell'interrogatorio al PM voglio precisare che entrambi eravamo in crisi di astinenza e per quello correavamo in macchina. Io nella giornata del 03.12.2011 avevo forse assunto dell'eroina nella mattinata ma non nella misura di coprimi la crisi di astinenza.*

*A.D.R.: la crisi di astinenza comporta dei disturbi fisici e psichici tali da non farci capire più niente. Io quel giorno ero in crisi di astinenza fortissima.*

*Io sono sicuro che correavamo a causa della crisi di astinenza. Lo spacciatore che avremmo dovuto incontrare si sarebbe fatto trovare nelle vie circostanti corso Duca degli Abruzzi. Lui girava in quella zona perché altre persone andavano a procacciarsi la droga.*

*ADR: dopo l'incidente abbiamo raggiunto lo spacciatore, abbiamo acquistato la droga ed io l'ho assunta. Siamo poi tornati ad Aosta.*

*Si dà atto che il giudice dà lettura al C. delle dichiarazioni dallo stesso rese al PM a proposito dell'assunzione dell'eroina prima dei fatti.*

*L'indagato precisa di avere sicuramente assunto eroina ma non in misura tale da coprirgli la crisi di astinenza. Aggiunge che per lo stato di tossicodipendenza da cui oggi è affetto la percezione della guida è più difficoltosa durante la crisi di astinenza.*

*Aggiungo che in una situazione normale io non avrei mai guidato a quella velocità.*

*Per il resto confermo quello che ho dichiarato al PM nell'interrogatorio.*

*In questi due giorni ho riflettuto e mi sono reso conto di quello che ho fatto. Nei giorni successivi all'incidente il mio unico scopo era quello di procurarmi l'eroina. Ora ho capito veramente che genere di persona si può diventare.*

*Chiedere scusa alla famiglia del bambino sarebbe poco, inutile e forse ipocrita. Io cercherò di ripagare quello che ho commesso”.*

Parte delle dichiarazioni appena riportate venivano sconfessate fin dai primi accertamenti. Infatti, con riferimento alla dichiarazione degli allora indagati di avere interrotto i rapporti tra di loro pochi giorni dopo il fatto, l'analisi dei telefoni cellulari consentiva di appurare, invece, la regolarità dei contatti tra i due amici sia nel periodo precedente che in quello successivo ai fatti.

In particolare, emergeva la circostanza che nei giorni successivi all'incidente G. e C. si erano recati di nuovo a Torino, con un'automobile che il G. aveva preso in prestito da sua madre, anche accettando il fatto di dovere litigare con quest'ultima: si riporta il testo dei messaggi inviati dal G. al C. sull'utenza n. NNN-NNNNNNN, memorizzata sul telefono del G. sotto il nome "Deddy": *"sto litigando con mia madre"* (sms del 16 dicembre 2012, ore 17,20, pag. 1075); *"arrivo dieci minuti"* (ore 17,32); *"arrivo...mi dispiace farti aspettare ma oggi non volevo lasciarmi la macch"* (ore 17,39); *"sono qua"* (ore 18,04).

Sempre in data 16 dicembre 2012, G. contattava Jordan al n. NNN-NNNNNNN (numero memorizzato sotto il nome J sul suo telefono).

Del resto, particolarmente significativo appariva il testo del messaggio inviato al C. dall'utilizzatore di tale ultima utenza (numero memorizzato sotto il nome "Bertobic", sul telefono del C.), che in data 7 dicembre 2011 gli chiedeva se avesse portato l'automobile in garage, messaggio riferito (come successivamente ammesso dal C. stesso) al fatto che l'interlocutore aveva notato che l'automobile del G. necessitasse di riparazioni in quanto incidentata.

Per verificare l'utilizzo del mezzo della madre del G. nonché le dichiarazioni rese in ordine ai viaggi verso Torino per l'acquisto di sostanza stupefacente, si acquisivano le registrazioni della Società Autostrade relative ai mezzi che nel periodo di interesse avevano eluso il pagamento del pedaggio, modalità attuata dai due fermati certamente il giorno del fatto (infatti, nel momento in cui si passa la barriera delle casse senza pagare, le telecamere ivi presenti scattano una fotografia del mezzo, in modo da rilevare il numero di targa e potere così quantomeno risalire al proprietario per la richiesta di pagamento).

Tale indagine permetteva di verificare:

- il passaggio dell'automobile Renault Clio, targata EB 505 ZV, al varco autostradale automatico del casello di Settimo Torinese sull'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino, alle ore 16,38 del 3 dicembre 2011, senza corrispondere il relativo pedaggio;
- il passaggio della predetta automobile allo stesso varco senza effettuare il pagamento nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre 2011; 1, 2, 3 dicembre 2011;
- il costante e quotidiano passaggio dell'automobile della madre del G. (Citroen, targata DE 588 ZZ) al casello autostradale di Aosta, direzione Torino, nel periodo successivo all'incidente, senza pagare il pedaggio, segnatamente dal 4 al 17 dicembre 2011 e precisamente nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (giorno degli sms sopra riportati), 17 dicembre 2011.

Dall'analisi dei tabulati telefonici relativi alle utenze n. NNN-NNNNNNN e n. NNN-NNNNNNN emergeva, infine, la presenza del C. a Torino tutti i giorni dall'8 al 17 dicembre 2011, in orario compatibile con i passaggi al casello autostradale.

Con l'intento di verificare le dichiarazioni degli indagati e acquisire ulteriori elementi si procedeva all'escussione dei genitori dei fermati, previ avvertimenti di legge, senza grandi risultati.

P.G., madre del G., infatti, sentita il 6 febbraio 2012, riferiva di non sapere nulla in merito al coinvolgimento di suo figlio nell'incidente, precisando che un giorno era andata in garage ed aveva visto l'automobile di suo figlio con il parabrezza spaccato, fatto al quale non aveva prestato particolare importanza dal momento che sapeva che F. aveva avuto un incidente nel novembre 2011 per cui aveva imputato tale danno a detto incidente. Quindi, a seguito di contestazione da parte del Pubblico Ministero, la donna si avvaleva della facoltà di astensione dal testimoniare in quanto prossima congiunta dell'indagato.

Parimenti, C. P., padre di A., escusso lo stesso giorno, dichiarava di ignorare ogni coinvolgimento di suo figlio nell'incidente che aveva provocato la morte del bambino in corso Peschiera. Precisava di avere appreso il fatto solo a seguito della perquisizione in casa. Aggiungeva: di non sapere che suo figlio utilizzasse sostanze stupefacenti; di non avere mai notato segni sulle braccia di A.; di non sapere cosa facesse suo figlio quando usciva di casa. Infine, riferiva: che A. non disponeva di molto denaro e che di recente aveva venduto il suo motorino; che non aveva un lavoro fisso da 4 o 5 anni; che nel colloquio in carcere gli aveva detto di fare uso di stupefacenti da pochi mesi. Dichiarava, inoltre, di non conoscere G. e di non averlo mai visto.

Gli accertamenti successivi consentivano di appurare che C.A. era proprietario di un ciclomotore marca Aprilia, targato XNNXXN, mai assicurato, che risultava ancora a lui intestato.

Inoltre, si accertava che le utenze rispettivamente in uso a C. e a JORDAN, alle ore 17,05 del 3 dicembre 2011, si trovavano sotto la copertura della medesima cella radio base di corso Einaudi, n. 41, Torino, a conferma dell'avvenuto acquisto di sostanza stupefacente dopo l'investimento, e che i due avevano avuto ben sette contatti quel giorno in poco più di un'ora a partire dalle ore 15,51, a conferma delle insistenti telefonate riferite dal G..

Il medesimo accertamento tecnico permetteva di appurare che il 3 dicembre 2011 alle ore 15,55, quattro minuti dopo la prima telefonata del JORDAN, l'utenza del C. agganciava la cella di Quart, paese poco distante da Aosta, e che alle successive 16,54, un minuto prima della chiamata alla Polizia Municipale, si trovava sotto la copertura della cella di corso Montecucco, n. 120, a Torino. Pertanto, si poteva dedurre che il viaggio era durato, complessivamente, poco più di un'ora e il transito sul percorso autostradale meno di quaranta minuti: infatti, alle 15,55 non erano ancora in autostrada e alle 16,38 superavano la barriera delle casse senza pagare.

In data 16 febbraio 2012 la dottoressa Marzano, consulente medico legale del pubblico ministero, depositava la propria consulenza sulle persone di D.R.S. e S.G. La consulente così descriveva le lesioni riportate dalla D.R.: frattura biossea 1/3 medio distale della gamba sinistra, ridotta e sintetizzata con fissore esterno. Circa la durata della malattia, precisava che solo a stabilizzazione avvenuta, a non meno di un anno dall'evento traumatico, sarebbe stato possibile valutare eventuali postumi permanenti penalmente rilevanti. In relazione alla natura delle lesioni riportate e alle cure prestate, riferiva che il periodo di malattia si doveva ritenere non inferiore a mesi sei.

Quanto a S.C., la consulente definiva lo stesso affetto da gravissimo politrauma, al tempo in degenza, dal 18 gennaio 2012, presso l'ospedale CTO, presidio Degenza Gravi Cerebrolesi. *“L'entità del complesso lesivo, sia di natura neurologica (stato di coma con grave sofferenza cerebrale diffusa) che ortopedica (multiple fratture o ortopediche) consente di affermare che certamente, a stabilizzazione avvenuta, si sostanzierà indebolimento permanente di più organi*

*ed apparati e/o malattia insanabile. Ad oggi non è prevedibile la durata del periodo di malattia e/o di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni ma, tenuto conto della gravità del quadro clinico, certamente non inferiore a dodici mesi. Nel caso del sign. S. vi fu pericolo di vita”.*

In data 22 febbraio 2012 veniva depositato l’elaborato dell’Ing. Capello, consulente tecnico del Pubblico Ministero, al quale era stata demandata la ricostruzione della dinamica dell’incidente del 3 dicembre 2011, la segnalazione delle condotte colpose significative nel contesto del sinistro e la individuazione, ove possibile, della velocità di marcia del veicolo investitore.

Il consulente ricostruiva il sinistro sostenendo che S.C. e S.A. erano stati urtati, insieme, con la zona anteriore destra del veicolo, riportante maggiori danni, e che D.R.S. era stata urtata con la parte anteriore sinistra. Quanto al punto d’urto, il consulente precisava: “... visto la traccia rettilinea di pneumatico lasciata dalla vettura, la suddetta posizione all’urto evidenzia che, nel momento della collisione, la RENAULT CLIO si trovava in fase di frenata, a dire che il conducente aveva già superato il proprio tempo psicotecnico di reazione ed aveva attivato, anche se temporaneamente, una azione di emergenza sul proprio moto, oltre che tentare (si presume istintivamente) di deviare la propria traiettoria a DX RISPETTO a quella originale. A fronte dell’urto, il bambino veniva scagliato ad una distanza compresa fra 28 e 30 metri dalla zona dell’investimento, il padre ad una distanza di circa 25 metri, mentre la mamma, interessata da urto fortemente obliquo, ad una distanza di 7-8 mt con traiettoria deviata a SX” (pagina 39 della consulenza).

Circa la velocità del veicolo il consulente riferiva: “...la vettura investiva i pedoni nel momento in cui era dotata di velocità di 72 Km/h circa. Velocità compatibile con i danni riportati dalla vettura in oggetto e con l’evoluzione aerea dei corpi investiti... (pag. 47 della consulenza) ... la vettura RENAULT CLIO entrava nel campo del sinistro mentre era dotata di velocità non inferiore a 75 km/h. Velocità ben al di sopra del limite imposto in ambito urbano (50 km/h) e comunque velocità non commisurata alla disposizione viaria del luogo (attraversamento pedonale, all’epoca, evidenziato da pannello verticale sospeso sul medesimo, con sottostante illuminazione del passaggio pedonale ed ulteriore segnalazione, per la lunga distanza, tramite semaforo lampeggiante sul giallo) e dalle condizioni di traffico presenti al momento dei fatti sulla carreggiata centrale di corso Peschiera (traffico abbastanza intenso oltre che diverse autovetture ferme, sulle corsie adiacenti, davanti all’attraversamento pedonale) (pag. 48 della consulenza)”. “... la traccia di frenata denota che il conducente della RENAULT CLIO, prima di arrivare all’attraversamento pedonale, si avvedeva della presenza dei pedoni in deambulazione su di esso. Considerato il tempo psicotecnico di reazione (che mediamente è di 1 secondo per le persone in perfetto stato psicofisico), C.A., alla velocità di 75 km/h ha potuto prendere atto della presenza di pedoni ad una distanza di 20 metri dall’inizio delle strisce pedonali, a dire circa 22.5 metri dall’inizio della traccia di frenata (considerata la virtù e frenata occulta), quindi da distanza in cui era facilmente comprensibile che le vetture, già ferme sulle due corsie alla sua DX (centrale e di DX), erano in attesa per permettere l’attraversamento della carreggiata da parte di pedoni...(pag. 49).

Quindi, il consulente così concludeva:

“- La vettura RENAULT CLIO investiva i tre pedoni nel momento in cui questi si trovavano ad attraversare, sulle strisce pedonali, la semicarreggiata centrale direzione centro città di C.so Peschiera, ed avevano già raggiunto la corsia interna (ossia SX) delle tre presenti nella semicarreggiata medesima;

- L’attraversamento da parte dei pedoni avveniva in quanto vetture transitanti sulle due corsie alla DX di quella interna (centrale e esterna DX) si erano precedentemente fermate per consentire tale attraversamento;

- All’epoca del sinistro, l’attraversamento pedonale era segnalato da pannello verticale di “attraversamento pedonale” (fig. II 303 art. 153 Reg. del CdS) sospeso sopra la

*semicarreggiata centrale di C.so Peschiera direzione centro città, con sottostante lampada di illuminazione del passaggio e adiacente semaforo lampeggiante sul giallo. Quindi attraversamento perfettamente segnalato e visibile già da discreta distanza;*

*- nella zona, su C.so Peschiera, insisteva il limite di velocità di 50 Km/h;*

*- In base alla posizione terminale dei corpi del sig. S. e del bambino, rispetto alla zona dell'investimento, è stato possibile valutare che essi, a fronte dell'impatto inferto dalla vettura RENAULT CLIO, subivano un lancio in avanti con velocità iniziale di 64 – 65 Km/h;*

*- Ciò comporta che la vettura di cui sopra investiva i pedoni nel momento in cui aveva una velocità di 72 Km/h;*

*- Tale velocità di impatto è compatibile con i danni riportati dalla vettura in oggetto e con l'evoluzione aerea dei corpi investiti, come descritto da più testimoni presenti ai fatti e anche come visibile in alcune immagini di urti con manichini antropomorfi riportati in relazione;*

*- La vettura RENAULT CLIO entrava nel campo del sinistro mentre era dotata di velocità non inferiore a 75 Km/h;*

*- Stante l'assenza di ulteriori elementi riconducibili alla vettura prima del suo ingresso nel campo del sinistro, non è tecnicamente possibile stabilire se la suddetta velocità fosse anche la medesima tenuta dal veicolo nelle fasi precedenti gli eventi di cui sopra, ovvero se la vettura arrivasse in prossimità della zona dell'incidente a velocità ben superiore a successivamente rallentare al valore sopra valutato.*

*- Il conducente della vettura, all'approssimarsi dell'attraversamento pedonale, si accorgeva della presenza dei pedoni e, superato il proprio tempo psicotecnico di reazione, accennava ad una azione di emergenza frenando, in modo temporaneo, la vettura. Tuttavia, una volta investiti tutti e tre i pedoni, proseguiva la marcia dandosi alla fuga”.*

In data 20 marzo 2012, il Pubblico Ministero procedeva all'interrogatorio di C.A. e G.F..

C. affermava:

*“In merito ai fatti che mi sono stati contestati confermo quanto ho già dichiarato nei miei precedenti interrogatori. Preciso che in effetti il giorno dell'incidente io avevo assunto eroina al mattino e quando sono venuto a Torino ero piuttosto in crisi di astinenza che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.*

*Erano circa 6 mesi che facevo uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, in particolare eroina. Prima facevo uso sporadico di cocaina.*

*L'eroina venivo sempre a comprarla a Torino perché non volevo avere contatti di questo tipo ad Aosta anche se occasionalmente è successo.*

*Prima di conoscere il G. venivo a Torino in treno o raramente con la macchina di qualcuno, una volta ho usato la macchina di mio padre.*

*Negli ultimi 6 mesi prima dell'incidente io e G. venivamo sempre insieme a Torino per comprare l'eroina; lui aveva la macchina, anche se di solito preferiva far guidare me che mi districavo meglio per le strade ed anche perché lui non se la sentiva di guidare in crisi di astinenza come di solito eravamo.*

*Lui aveva orari di lavoro abbastanza flessibili, lavorava solo due pomeriggi alla settimana.*

*Io facevo qualche lavoretto in nero; facevo delle commissioni anche per mia madre che poi mi remunerava anche in modo esagerato rispetto alla commissione.*

*Mia madre lavora come dipendente in una pasticceria di Aosta gestita dall'attuale compagno di mia madre.*

*Qualche soldo me lo dava mio padre, poi avevo venduto il motorino ed il computer; il motorino l'ho venduto a certo DANIELE PILI di Aosta, ma non ho fatto il passaggio di proprietà; mi sono temuto la targa che è personale; il DANIELE lo usa con una sua targa.*

*Il motorino mi è stato pagato 350 euro.*

*ADR : io e G. venivano a Torino a comprare la droga quando potevamo, cioè quando avevamo i soldi; a volte venivano tutti i giorni, a volte invece ogni due o tre giorni secondo le nostre disponibilità di denaro; se non avevo soldi io magari li metteva lui o viceversa.*

*Abbiamo fatto anche molti mancati pagamenti al casello .*

*Prendo atto degli esiti delle indagini circa i nostri passaggi ai caselli autostradali accompagnati da mancato pagamento nel mese di novembre e nei primi di 3 giorni di dicembre con la Clio, nonché nel periodo 4/17 dicembre con la macchina intestata alla madre del G..*

*In effetti è così, venivamo quasi tutti i giorni; anche dopo l'incidente e abbiamo continuato a venire insieme a Torino a comprare lo stupefacente usando appunto la macchina della madre di F.*

*Poi non l'ho più visto, lo avevo cercato ma avevo anche ricevuto un messaggi di sua madre che mi diceva di non cercarlo più ed io così ho fatto .*

*So che F. aveva qualche problema a prendere la macchina della madre, ma non so che scuse usasse lui per ottenerla. A quanto mi diceva F. la madre non gli faceva domande sul perché non usasse la sua macchina né controllava lo stato della medesima.*

*Ogni volta che venivamo a Torino compravamo stupefacente per quanto soldi avevamo, in genere giusto quello che bastava per arrivare all'indomani; se avevamo qualche soldo in più compravamo un po' di più per durare un paio di giorni, ma eravamo quasi sempre molto a corto di denaro.*

*In genere spendevamo una somma non superiore a 100 euro, magari 60 o 70 euro chiedendo a chi ce la vendeva di anticiparci o regalarci qualcosa. Infatti coi soldi che riuscivamo a racimolare dovevamo anche pagare la benzina, seppure non pagavamo – come detto – l'autostrada.*

*Dopo il 17 dicembre io ho continuato a venire a Torino da solo per lo stesso motivo in treno. Magari pagavo il biglietto solo all'andata o non lo pagavo affatto così da potere spendere i pochi soldi che avevo in stupefacente.*

*Il G. per comprare lo stupefacente ha praticamente fatto fuori tutti i risparmi che aveva su un conto corrente, lui mi ha detto di aver bruciato 10.000 euro.*

*Io e F. negli ultimi 6 mesi abbiamo sostanzialmente quasi sempre acquistato stupefacente dal ragazzo cui ho già fatto generico riferimento e che so che è già stato indicato dal G. nei suoi interrogatori come JORDAN.*

*In effetti si tratta di un giovane che si faceva chiamare JORDAN, nero, alto, porta i capelli molto corti; ci sentivamo e lui ci dava appuntamento sempre nella zona di c.so Racconigi /c.so Duca degli Abruzzi.*

*Noi lo vedevamo quasi sempre da solo; rarissimamente era accompagnato da un altro ma poi quando ci vedeva veniva lui solo verso di noi. Di solito quando ci vedeva nel luogo convenuto saliva sulla nostra macchina e lì avveniva lo scambio. In genere gli dicevamo già prima quanta droga volevamo ma in ogni caso lui non ha mai avuto problemi a coprire le nostre esigenze. Lui tirava fuori roba dalla bocca. Erano ovuli termosaldati gialli; credo che li tenesse così per poterli ingerire in caso di controlli delle FF.OO. Ho visto che invece gli ovuli di cocaina che aveva il JORDAN erano azzurri o trasparenti. A volte, raramente, abbiamo comprato anche la cocaina.*

*In ogni caso il JORDAN differenziava gli ovuli secondo il colore a volte secondo la forma, più o meno schiacciata.*

*Non conosco il vero nome di JORDAN né conosco altri nomi con cui si faccia chiamare.*

*Prendo atto che, come lei mi dice, l'utenza telefonica corrispondente al JORDAN sul telefono di G. sul mio telefono è memorizzata come BERTOBIC. Si tratta di un appellativo che era già memorizzato sulla scheda che mi fu data dallo stesso JORDAN; io poi a quell'appellativo associai il numero dell'utenza di JORDAN.*

*In effetti sul mio telefono era memorizzata anche una seconda utenza del JORDAN; era un numero che lui non mi voleva dare, lui diceva sempre di usare il numero che ho memorizzato come BERTOBIC; ma poi una volta lui stesso mi chiamò con quella seconda utenza ed io la memorizzai ma la utilizzavo molto raramente, solo se non riuscivo a trovarlo sull'altro numero.*

*A volte lui non rispondeva ma poi mi richiamava. Ero sempre io a tenere i contatti telefonici col JORDAN, il G. non chiamava quasi mai; del resto il JORDAN ormai trovava familiare la mia voce e trattava con me.*

*Il giorno dell'incidente JORDAN vide la nostra macchina; noi, prima di arrivare la lui, ci eravamo fermati in una traversa vicina al punto d'incontro nei pressi di c.so Duca e, in attesa del suo arrivo, avevamo sistemato alla bell'e meglio la macchina, cercando di mettere a posto o meglio stabilizzare le parti più danneggiate con del nastro adesivo trasparente largo. Preciso che tale nastro adesivo io lo avevo preso in quei giorni nel luogo dovevo avevo lavorato come imbianchino; infatti G. mi aveva prestato la macchina per andare al lavoro un paio di giorni; andavo a Chatillon.*

*G. andava al lavoro a piedi. Il nastro adesivo è rimasto in macchina per caso forse con altri attrezzi.*

*Col nastro adesivo cercammo di sistemare la targa anteriore che si muoveva, lo specchietto sinistro cui si era staccato il cupolino, i fanali anteriori.*

*JORDAN vedendo la macchina ci chiese cosa era successo; io tagliai corto dicendo che avevamo avuto un incidente ma senza dire i particolari. Non gli ho detto che l'incidente era avvenuto a Torino.*

*Il nostro contatto col JORDAN anche quel giorno durò due minuti o poco più. Poi io e F. siamo andati in un posto nelle vicinanze e ci siamo entrambi bucati.*

*Avevamo già con noi le siringhe.*

*Poiché lei mi contesta il messaggio del 7-12-12 con cui il JORDAN si rivolge a me chiedendo se ho poi sistemato la macchina in garage, credo che lui intendesse chiedere se avevamo portato la macchina a far riparare, ma credo di non avergli neppure risposto.*

*Non ricordo se nei giorni immediatamente successivi all'incidente, pur venendo a Torino con la macchina della madre di F., ci siamo rivolti sempre al JORDAN o ad altro spacciatore; forse un giorno siamo andati da lui e un giorno o due da un altro.*

*Nell'ultimo periodo avevamo avuto qualche screscio col JORDAN per la qualità dello stupefacente che non era molto buona, tanto che talora ci rivolgevamo ad altri, anche se il JORDAN cercava di convincerci che aveva sempre roba buona (come ad esempio nel messaggio che mi viene contestato e che era memorizzato nel mio telefono al 9-1-12, quando lui mi dice ha "buona musica" intendendo buono stupefacente.*

*Per 6 mesi ci siamo rivolti quasi esclusivamente al JORDAN, poi – quando la qualità della roba è peggiorata – talvolta cercavamo qualcun altro per vedere se trovavamo di meglio, ma tenevamo comunque il contatto col JORDAN come una sicurezza posto che comunque noi dovevamo comprare qualcosa.*

*A volte gli mandavo messaggi dicendo che non riuscivo a venire perché magari mi ero fornito da altri, oppure non mi facevo trovare, non rispondevo.*

*Durante il viaggio con F. ultimamente si discuteva su dove andare a comprare; avendo pochi soldi non volevamo sprecarli con roba poco buona.*

*In quel periodo tutta la nostra vita era incentrata sull'acquisto e sull'uso di sostanze, non pensavamo ad altro e non facevamo altro che procurarci denaro per comprare la roba, non mi compravo neppure i vestiti. Ora mi sto rendendo conto dello stato in cui eravamo.*

*L'ufficio mostra all'indagato l'album fotografico denominato Fascicolo dei rilievi tecnici, allegato all'annotazione 16-3-12 nel proc. pen. n. 2424/12 (album di cui viene tratta copia ed allegata al presente verbale) ed invita il C. a verificare se tra le persone ritratte conosca qualcuno.*

*C. dichiara: riconosco nella foto n. 6 la persona che io chiamavo JORDAN, sono assolutamente sicuro che sia lui; ora che lo vedo constato che ha i baffetti così come li ha sempre portati, anche se prima non ho ricordato di dirlo.*

*Non conosco nessuna delle altre persone ritratte nell'album.*

*L'ufficio dà atto che la foto n. 6 ritrae S.M., n. in Gabon il (omissis).*

*Anche nel mese di gennaio ho avuto contatti col JORDAN anche se gli acquisti da lui sono diventi più sporadici per il motivo che ho già detto; oltretutto venendo in treno mi era un po' scomodo raggiungere la sua zona e a volte preferivo acquistare vicino alle stazioni dove arrivavo. Credo di aver comprato da JORDAN anche il giorno prima del mio fermo; lo stupefacente che avevo a casa all'atto della perquisizione lo avevo comprato proprio da lui.*

*In carcere ho fatto uno scalare veloce col metadone; sono tuttora seguito dal SERT".*

**G. riferiva:**

*"Confermo quanto avevo già dichiarato nei precedenti interrogatori.*

*Ribadisco quanto ho detto in udienza di convalida e cioè che il giorno dell'incidente io avevo incontrato il C. in un bar e mi sono trattenuto con lui in quel locale per circa 2 ore e poi abbiamo deciso di venire a Torino. Dico questo per dimostrare che né io né il C. in quel contesto eravamo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti ci avrebbero buttato fuori dal locale.*

*Inoltre io tengo alla vita e non avrei mai affidato la mia macchina ad una persona sotto l'effetto di stupefacenti o in crisi di astinenza.*

*Prendo atto che come lei mi dice, io stesso ho dichiarato che il giorno dell'incidente, dopo aver acquistato ed usato lo stupefacente, ho di nuovo affidato la mia macchina al C. per il ritorno ad Aosta, il che pare in contrasto con quanto ho appena detto. Ho fatto così perché io non ce l'avrei mai fatta a guidare fino ad Aosta, sia perché avevo assunto sostanza sia per quello che era successo. Lui forse non si era ancora reso ben conto di quanto era successo. Anzi sono sicuro che non si era reso conto, lo dico perché durante il viaggio di ritorno ad Aosta quando io gli dissi che l'incidente sarebbe stato su tutti i giornali lui si mise a ridere.*

*ADR: neppure durante il tragitto da Aosta a Torino io e C. eravamo in carenza.*

*Prendo atto che come li mi dice il C. dice diversamente, ma io dico così, a me non sembrava che lui fosse in crisi di astinenza.*

*ADR: Quando dopo l'incidente abbiamo comprato la roba l'abbiamo usata subito.*

*Richiesto di dire come mai dico che forse era l'unico modo per cercare di dimenticare quello che era successo, poi io non mi rendevo neppure ben conto di quanto facevo; del resto l'eroina (white) me la iniettò il C., come del resto sempre facevamo quando usavo lo stupefacente per via endovenosa. Infatti io non ero capace a farmi. Quando la utilizzavo da solo la fumavo.*

*Ribadisco che il C., specie in c.so Peschiera, marciava piuttosto forte perché continuava a ricevere telefonate dallo spacciatore.*

*Io e C. venivamo insieme a Torino a comprare lo stupefacente occasionalmente da circa un anno e da agosto 2011 ogni giorno. Venivano sempre con la mia macchina; a volte guidavo io ma la maggior parte delle volte guidava lui; era lui ad insistere per guidare perché diceva che io non sapevo destreggiarmi a Torino, mi riteneva un imbecille alla guida e più volte mi ha impedito di guidare; me lo ha impedito con la forza intendo dire insistendo con parole dure e io non ho avuto la forza di oppormi perché ero in uno stato di soggezione.*

*ADR; richiesto di dire perché andassi comunque a prendere o a cercare il C. dico che lo facevo a causa della tossicodipendenza, non me la sentivo di andare a comprare stupefacente da solo, avevo paura, intendo dire paura degli spacciatori, avevo paura che mi accoltellassero o mi rubassero la macchina .*

*La mia sfortuna è stata quella di incontrare sul mio cammino il C..*

*Era il C. a prendere contatti telefonici con lo spacciatore e poi insieme andavamo al luogo convenuto. Nel periodo che ho già sopra indicato abbiamo acquisto soprattutto dal JORDAN,*



*anzi posso dire che ci rifornivamo da costui con buona frequenza, quasi ogni giorno salvo nelle occasioni in cui magari lui era sfornito ed allora ci rivolgevamo ad altri spacciatori che il C. contattava.*

*Anche quando non ci rivolgevamo al JORDAN compravamo sempre nella zona di c.so Francia credo all'altezza del civico 200.*

*JORDAN ci dava appuntamento in c.so Francia o in c.so Duca degli Abruzzi o in c.so Racconigi.*

*Quando ci vedeva arrivare in macchina il JORDAN saliva a bordo e si metteva sul sedile del passeggero mentre io passavo dietro sul sedile posteriore,*

*Io non vedevo il passaggio di stupefacente dal JORDAN al C. .*

*JORDAN sputava lo stupefacente che teneva in bocca; io lo vedevo che faceva cadere dalla bocca delle palline e poi le metteva in mano e le passava al C. tenendo le mani in basso davanti a sé in modo tale che io da dietro non vedevo materialmente il passaggio né potevano vederlo eventuali persone circostanti.*

*Poi il C. gli passava i soldi con una stretta di mano. Lui li prendeva dalla tasca della giacca e poi li passava al JORDAN con le modalità che ho detto.*

*Le palline di stupefacente il C. dopo averle ricevute le metteva nella tasca della portiera del lato guidatore.*

*JORDAN rimaneva in macchina con noi 5-10 minuti; rimaneva così tanto perché noi cercavamo di convincerlo a farci un qualche regalo ovvero a contrattare una qualche dose in più ma lui non accettava mai.*

*Preciso che la macchina marciava mentre avveniva il contatto col JORDAN, ed anche mentre avveniva lo scambio .*

*Giravamo un po' in macchina ; poi quando voleva lui il JORDAN sputava le palline e avveniva lo scambio, a volte tale scambio avveniva in marcia come ho detto mentre altre volte avveniva quando ci fermavamo .*

*Le palline era incellofanate o meglio termosaldate; erano gialle, almeno quelle dell'eroina; è capitato a volte che io e C. comprassimo dal JORDAN della cocaina e in quei casi le palline erano di colore azzurro, ma è accaduto raramente.*

*Da altri spacciatori ho visto palline di altro colore, dal JORDAN come ho detto solo gialle o azzurre.*

*ADR: non so quanto stupefacente prendessimo ogni giorno dal JORDAN, perché come ho detto io non vedevo lo scambio; non so quanto pagavamo, perché tra me ed A. c'era l'accordo che lui pagava la roba ed io l'autostrada; inoltre la contrattazione avveniva telefonicamente tra A. e lo spacciatore prima che io andassi a prendere il C. ; quindi non ne so nulla, del resto a me interessava solo avere la mia parte di roba, che era – secondo me – pari al costo del casello ovvero 26 euro.*

*Non ho mai sentito contrattazioni in auto tra C. e JORDAN né mi interessavano.*

*La benzina la pagava A.*

*Era il C. normalmente, una volta arrivati ad Aosta, ad aprire una pallina e versare un po' di sostanza in un pezzo di carta e poi me lo dava. Io la portavo a casa e la fumavo.*

*Invece quando ci bucavamo lo facevamo ad Aosta, in posti appartati ed era sempre lui ad iniettarmela.*

*ADR Richiesto di dire dove prendesse i soldi il C. dico che dovete chiederlo a lui. So che faceva lavori saltuari, nei giorni antecedenti all'incidente aveva fatto lavori di tinteggiatura con un suo amico e forse gli davano dei soldi anche i genitori. Per andare a fare i lavori di tinteggiatura mi avevano chiesto la macchina ed in effetti io gliel'avevo data.*

*ADR. Non ho idea di quanto il C. pagasse lo stupefacente o di quanto spendesse per la sostanza. Io quando avevo dei soldi magari mettevo qualcosa e lui mi dava più roba del solito . Mettevo magari 50 o 100 euro, in questi casi contribuendo pure al pagamento di metà della benzina. Quando mettevo i soldi il C. mi lasciava poi una quantità maggiore di sostanza, cioè*

*io mi ero fatto l'idea di quanto corrispondesse ai 26 euro (ovvero il pagamento dell'autostrada), cioè la quantità che di solito il C. mi lasciava; se mettevo invece 50 euro per esempio lui mi dava una quantità maggiore di roba, più o meno il doppio; ovviamente sono dosi che posso indicare solo approssimativamente perché io non pesavo niente.*

*ADR: Poiché lei mi fa presente che l'accordo tra me e C. circa la partecipazione alle spese per l'acquisto della sostanza, sembra non aver trovato naturale sviluppo in tutte le occasioni in cui risulta non essere stato pagato il pedaggio autostradale (l'Ufficio mi dà lettura delle date di novembre e fino al 3-12 in cui ciò si è verificato), dico che io non pagavo il pedaggio perché non avevo soldi.*

*Per rispondere alla sua domanda anche in quelle occasioni io non mettevo soldi per l'acquisto di stupefacente e pagava tutto A., sia la benzina che la droga.*

*Io avevo il mio stipendio ma in base ad un accordo fatto con mia madre potevo spendere solo 400 euro e con quella somma cercavo di dare una mano al C. per pagare la benzina e lo stupefacente.*

*Richiesto di dire se io avessi dei risparmi e se gli stessi siano stati da me intaccati per mantenere la tossicodipendenza dico che li avevo e li ho intaccati in parte; richiesto di dire in quale parte dico che preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere.*

*Anzi ora che mi sono consultato qui davanti a voi coi miei difensori dico che non mi avvalgo della facoltà di non rispondere ma non so rispondere alla domanda che mi era stata fatta.*

*ADR: i miei risparmi erano 10.000 euro, derivavano dal mio lavoro, li ho accumulati dal 2006; una parte di tali risparmi li ho spesi per lo stupefacente ma non sono in grado di quantificare tale parte.*

*Erano depositati su un libretto postale a mio nome, acceso presso l'Ufficio postale di Aosta.*

*Questi soldi a volte li ritiravo dalla posta e li usavo per lo stupefacente; li mettevo quando c'era bisogno.*

*ADR: dopo l'incidente nei giorni successivi io e C. abbiamo continuato a venire a Torino a comprare lo stupefacente con le stesse modalità ovvero senza pagare l'autostrada; usavamo la macchina di mia madre.*

*ADR: richiesto di dire se ci rifornivamo sempre da JORDAN o da altri dico che non lo ricordo perché io in quei giorni ero andato nel pallone e non ricordo assolutamente niente.*

*ADR: poiché lei mi chiede come mai io avessi memorizzato sul mio cellulare il numero di JORDAN visto che non tenevo contatti con costui, dico che avevo voluto memorizzarlo per averlo nel caso che il C. perdesse tale numero.*

*Io ho contattato il JORDAN una sola volta, l'ho fatto per sapere se aveva disponibilità di eroina.*

*ADR: Richiesto di dire se il giorno dell'incidente il JORDAN sia salito in macchina come al solito per venderci l'eroina o se comunque abbia visto la macchina, dico che sull'incidente non voglio dire niente perché è una cosa che fa stare male molte persone fuori ma fa stare male anche me.*

*ADR : Richiesto di dire se dopo l'incidente e prima dell'incontro con JORDAN abbiamo fatto qualche cosa per sostenere alla meglio la macchina incidentata, dico che non mi ricordo, non lo so.*

*Si dà atto che il G. piange e chiede una sospensione dell'interrogatorio, che viene disposta alle ore 13,15.*

*Si riprende alle ore 13,30 dando atto che ne frattempo si è allontanato per altri impegni il dr. UBALDI.*

*L'ufficio mostra all'indagato l'album fotografico denominato Fascicolo dei rilievi tecnici, allegato all'annotazione 16-3-12 nel proc. pen. n. 2424/12 (album di cui viene tratta copia ed allegata al presente verbale) ed invita il G. a verificare se tra le persone ritratte conosca qualcuno.*

*G. dichiara: Non riconosco nessuno, peraltro preciso che il JORDAN non l'ho quasi mai visto in faccia perché quando lui saliva in macchina io andavo dietro e non lo vedevo bene in volto. Posso dire che era un nero, abbastanza alto, con capelli ricci corti, mi dava l'impressione di avere circa 35 anni ma la faccia non l'ho quasi mai vista; a volte mentre lo aspettavamo io andavo già sul sedile posteriore e quindi non lo vedevo bene in volto.*

*ADR: il giorno dell'incidente, dopo lo stesso, abbiamo comprato lo stupefacente come già detto e poi ne abbiamo fatto uso entrambi; non ricordo di preciso dove l'abbiamo fatto ma eravamo fermi in un parcheggio nella zona prossima a quella dell'incidente e dell'acquisto.*

*ADR: non so dire di preciso a quanto ammonti nel complesso la somma dei miei risparmi che ho destinato a contribuire col C. all'acquisto di sostanza stupefacente, possono essere 2 o 3.000 euro ma non ricordo.*

*AD del difensore avv. PEYRON: il giorno 3-12-11 durante il tragitto da Aosta a Torino il C. ha guidato normalmente rispettando le norme della circolazione stradale; solo all'inizio di c.so Peschiera, quando hanno cominciato ad arrivare le chiamate dello spacciatore, ha aumentato la velocità, forse anche perché si trovava di fronte ad un lungo corso .*

*ADR :Durante il tragitto da Aosta a Torino il C. marciava sui 140 km/h.*

*La difesa produce copia delle lettere della CARIGE con cui sono state versate con offerta reale alla sig. DAL RE la somma di 231.000 quale anticipo di risarcimento per la morte di S.A., con disponibilità a versare pari somma al padre ove lo stesso sia in grado di accettare o rappresentato da un tutore e ai nonni del minore deceduto la somma di 50.000 euro.*

*A D del difensore avv. PEYRON: Richiesto di dire se io sia effettivamente sicuro della velocità tenuta dal C. durante il tragitto da AOSTA a Torino, dico che a me sembrava che andasse sui 130 /140 km/h.*

*AD del P.M. Non guardavo il contachilometri ma mi sembra nel complesso rispettoso delle norme.*

Si aggiunge che nel corso dell'udienza ex art. 458 c.p.p., i due imputati rendevano le seguenti dichiarazioni spontanee:

- C.: *“Tante volte ho sperato di trovare le parole per esprimere quello che sento dentro, ma è molto difficile esprimerlo. E' una colpa terribile che mi porterò per sempre dentro”;*

- G.: *“Mi vergogno terribilmente per quello che ho fatto e per aver distrutto una famiglia: spero di poter rimediare in qualche modo”.*

La difesa del G., inoltre, produceva una consulenza tecnica a firma del dott. Villari, nella quale il consulente emetteva una diagnosi di “Disturbo Dipendente di Personalità”, secondo i criteri del DSM IV TR..., precisando che: “A causa di tale disturbo il Sig G. ha sviluppato una relazione di forte dipendenza verso il Sig. C., a cui affidava a pieno il ruolo decisionale nella relazione; tale dipendenza lo ha sicuramente condizionato nelle decisioni prese in relazione al fatto per cui si procede, in particolare all'affidamento della sua auto al signor C., e alla successiva fuga e omesso soccorso a seguito del sinistro stradale” (pag. 13 della consulenza).

Sulla base di tale relazione, il difensore invocava in favore del G. il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p.

## **2. RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEI FATTI OCCORSI IL 3 DICEMBRE 2011**

Per addivenire alla esatta ricostruzione della dinamica dei fatti occorsi il 3 dicembre 2011 e, quindi, per sviluppare le considerazioni relative alle responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, occorre preliminarmente stabilire quale delle plurime versioni offerte sia

maggiormente condivisibile, in modo da risolvere i contrasti esistenti tra le varie dichiarazioni rese dagli imputati a mano a mano nel corso delle indagini.

Infatti, una costante del presente procedimento è stato proprio il comportamento processuale di entrambi gli imputati, caratterizzato (a parte l'iniziale "intemperanza" del G.) dall'immediata ammissione, nonostante l'emotività del momento, dei soli fatti che non era possibile sottacere e, correlativamente, dall'iniziale negatoria e dalla successiva e progressiva ammissione dei fatti che, invece, hanno necessitato di un accertamento tecnico, con completa confessione dei fatti oramai acclarati solo dopo l'espletamento dello stesso.

Partendo dalle dichiarazioni degli imputati è pertanto possibile addivenire ad un giudizio sulla loro attendibilità.

Ebbene, l'analisi delle dichiarazioni rese induce agevolmente ad evidenziare che l'imputato C., se, da un lato, ha inizialmente tentato di descrivere l'episodio come occasionale (sottacendo di conoscere lo spacciatore) ed ha fornito qualche spunto teso a lasciare ipotizzare un concorso di colpa dei pedoni, distrattisi durante l'attraversamento (affermando che la donna, che avanzava velocemente, si era arrestata di colpo rivolgendo la sua attenzione ai congiunti che la seguivano, e l'uomo, voltato dal lato opposto a quello di provenienza del mezzo, si era abbassato leggermente verso il bambino – forse per raccogliere un oggetto caduto o per prendergli la mano o per dirgli qualcosa), ha invece immediatamente ammesso di avere guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (sebbene abbia poi cercato di modificare le affermazioni inizialmente rese, definendosi in preda ad una crisi di astinenza) e comunque:

- ha riconosciuto il proprio stato di alterazione psicofisica;
- ha ammesso di avere guidato a forte velocità;
- ha ammesso che normalmente guidava lui, con giustificazione plausibile sebbene non esaustiva;
- ha descritto fedelmente l'impatto con i pedoni;
- ha ammesso la decisione di fuggire e di non fermarsi a prestare soccorso.

Dal canto suo, l'imputato G., invece, ha tentato fin dall'inizio (a prescindere dalle spontanee dichiarazioni rese alle ore 3,15 del 17 gennaio 2012) di fornire una versione dei fatti che lo tenesse sempre ai margini della responsabilità penale: quindi, una volta smentito dagli accertamenti compiuti successivamente alle sue affermazioni, ha cercato di aggiustare le dichiarazioni rese con il chiaro intento di dipingersi come una vittima degli eventi, sottomessa alla più spiccata personalità del C., valorizzando anche la maggiore età anagrafica di quest'ultimo.

Infatti, ha mentito in merito a dati oggettivi, clamorosamente sconfessati dalla successiva attività di indagine, sostenendo:

- che il contributo economico per l'acquisto dello stupefacente era limitato alla messa a disposizione del veicolo e al pagamento del pedaggio autostradale, laddove tale pagamento risultava mai corrisposto. Si consideri che inizialmente (interrogatorio del P.M. del 17 gennaio 2012) aveva dichiarato *"i soldi per lo stupefacente li mettevamo tutti e due, secondo le nostre rispettive disponibilità"*; successivamente, aveva detto che in realtà tale suo contributo si risolveva nel pagamento del pedaggio autostradale e, infine, una volta contestatigli gli accertamenti effettuati presso la Società Autostrade, affermava che si sarebbe fatto carico del pagamento delle relative multe: tutto ciò per sostenere che neanche conosceva il prezzo dello stupefacente – circostanza assolutamente inverosimile per soggetti giornalmente dediti all'acquisto di droga in base al denaro racimolato nelle ventiquattro ore;
- che C. era l'unico ad avere contatti con lo spacciatore, curando la trattativa e la parte esecutiva dell'acquisto dello stupefacente, mentre, in realtà, il numero di JORDAN era

memorizzato anche sul telefono cellulare del G. e lo aveva personalmente contattato in data 16 dicembre 2011, elemento che rende inattendibili anche le successive dichiarazioni dell'imputato relative al medesimo spacciatore. Egli, infatti, ha dichiarato, per sottrarsi alle responsabilità derivanti da un'individuazione fotografica positiva: "*JORDAN non l'ho quasi mai visto in faccia perché quando lui saliva in macchina io andavo dietro e non lo vedevo bene in volto*" – circostanza assolutamente inverosimile, considerando che erano a bordo di una Renault Clio e non su un'automobile con un qualche divisorio tra i sedili anteriori e posteriori, che potesse limitargli la visuale;

- che il giorno del sinistro C. aveva guidato da Aosta a Torino, viaggiando ad una velocità di circa 130-140 Km orari, laddove l'acquisizione dei tabulati ha consentito di accertare che il percorso in autostrada era durato meno di quaranta minuti (ore 15,55 cella agganciata Quart, paese vicino ad Aosta; ore 16,38 passaggio al casello di Torino);
- di non avere più visto C. dal giorno dell'incidente, mentre era poi stato accertato che i due amici avevano continuato a recarsi a Torino, ogni giorno, con l'automobile della madre del G.;
- di essere stato ricoverato, dopo i fatti, per dieci giorni, laddove il ricovero era durato solo due giorni (cfr. anche consulenza del dott. VILLARI, in atti);

per il resto, ha offerto una serie di elementi volti a rendere difficoltosa la ricostruzione dei fatti, essendo dati difficilmente sconfessabili oggettivamente ma rimessi al raffronto tra la maggiore o minore credibilità dei due indagati, affermando:

- che ogni decisione era stata presa dal C. e che lui si era limitato ad affidare la guida della sua automobile ad una persona che appariva "assolutamente normale", giungendo ad affermare che era il C. che voleva assolutamente guidare e glielo imponeva, non avendo lui la forza di ribellarsi;
- che l'eroina acquistata a Torino veniva da loro assunta solo una volta arrivati ad Aosta, senza fornire alcuna giustificazione plausibile sul motivo per cui il giorno dei fatti (l'unico rispetto al quale si era già sbilanciato in sede di spontanee dichiarazioni la notte del suo fermo) avessero assunto la sostanza immediatamente dopo l'acquisto;
- che era C. ad iniettargli lo stupefacente in vena; viceversa, egli era solito fumarlo.

Tali ultime due circostanze, introdotte in sede di ultimo interrogatorio, avevano l'unico scopo di allontanare ulteriormente da lui le responsabilità in ordine ai fatti contestati. Infatti, l'assunzione ad Aosta della droga acquistata a Torino serviva a negare la contestazione ex art. 187 C.d.S. mentre le mancate capacità in relazione all'iniezione della droga dovevano avvalorare il quadro di totale soccombenza del G. rispetto al C., che doveva poi essere supportato e cristallizzato dalla consulenza di parte;

- che al momento dell'impatto aveva detto più volte a C. di fermarsi, giungendo ad affermare, sempre nell'ultimo interrogatorio, di avergli detto più volte di andare piano, non rendendosi conto che con tale dichiarazione contraddiceva quelle precedenti relative alla guida "normale", al massimo un po' incalzate dalle chiamate dello spacciatore, tenuta dal C. fino al momento dell'impatto. La richiesta di fermarsi dopo l'urto è poi sconfessata in atti dalla ricostruzione sopra esposta della condotta di fuga. Infatti, in base alle dichiarazioni dei testi, detta fuga è stata immediata, repentina e senza esitazione alcuna, non lasciando spazio a momenti di riflessione o di discussione tra i due occupanti del mezzo.

Ne consegue che il giudizio di attendibilità del G. è negativo, dal momento che trovano conferma nelle dichiarazioni del coimputato e negli accertamenti in atti solo le primissime dichiarazioni da lui rese alle ore 3,15 del 17 gennaio 2012.

Per quanto riguarda il C., invece, pur avendo cercato anche lui di migliorare la sua posizione, ha sempre dimostrato di essere maggiormente in grado di assumersi le proprie responsabilità,

ammettendo circostanze anche a lui sfavorevoli, come sopra detto, senza giungere alle affermazioni assolutamente inverosimili del G.

Di conseguenza, le dichiarazioni del G. devono essere vagliate molto attentamente e possono solo parzialmente essere poste a base della ricostruzione degli eventi.

In considerazione di quanto detto, dunque, i fatti occorsi il 3 dicembre 2011 possono essere ripercorsi nei termini che seguono:

- G. si è recato a prelevare C. presso l'abitazione di quest'ultimo, in Aosta, in un intervallo compreso tra le 15 e 16. Non è possibile individuare meglio tale orario visto il mutamento di versione più volte operato dal G., che in un primo momento (spontanee dichiarazioni) ha dichiarato di essere andato a prelevare l'amico a casa intorno alle 14,30-15, per poi riferire di averlo incontrato in un circolo ACLI e di essere partiti alla volta di Torino intorno alle ore 16 (interrogatorio udienza di convalida), per poi, ancora, aggiungere che entrambi si erano intrattenuti nel circolo per ben due ore prima di partire (interrogatorio del 20 marzo 2012). Quanto al luogo di incontro dei due soggetti, si ritiene veritiera la tesi fornita nella immediatezza della perquisizione (spontanee dichiarazioni del 17 dicembre 2011, ore 3,15), secondo cui G. si era recato a prelevare C. presso la di lui abitazione: la circostanza dell'incontro nel bar e della permanenza nello stesso per un tempo consistente, addirittura quantificato in due ore nell'ultima versione, appare chiaramente introdotta dal G. al fine di dimostrare la propria inconsapevolezza circa lo stato di alterazione del C.;
- G. e C., il secondo alla guida dell'automobile del primo, si sono spostati da Aosta a Torino, percorrendo l'autostrada, la tangenziale di Torino (uscendo in corso Regina Margherita), corso Francia e corso Peschiera, come ben descritto dal G. nelle spontanee dichiarazioni del 17 gennaio 2012, ore 3,15, quando ha anche riferito che andavano *particolarmente di fretta*;
- la guida durante il viaggio era stata veloce ("*...in una situazione normale non avrei mai guidato a quella velocità...*": sono le dichiarazioni del C. nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida). La conferma di tale affermazione si è avuta, come visto, dagli accertamenti compiuti nel corso delle indagini all'esito dei quali è stato appurato che alle ore 15,55 (quindi quattro minuti dopo la prima telefonata di JORDAN), l'utenza del C. agganciava la cella di Quart e che alle successive 16,54 (quindi un minuto prima della chiamata alla Polizia Municipale per segnalare il sinistro), si trovava sotto la copertura della cella di corso Montecucco, n. 120, a Torino. Ne consegue che il viaggio era durato, complessivamente, poco più di un'ora e il transito sul percorso autostradale meno di quaranta minuti: come sopra detto, alle 15,55 non erano ancora in autostrada e alle 16,38 superavano la barriera delle casse a Torino senza pagare;
- una volta raggiunto il centro abitato, alla velocità si era aggiunta l'imprudenza, caratterizzata dallo slalom tra le autovetture in marcia, come riferito dalla teste LUCIA Margherita, che ha osservato il procedere a zig-zag dell'automobile investitrice prima che la stessa raggiungesse il punto d'urto;
- l'automobile non ha rallentato la sua corsa nonostante la presenza di un semaforo lampeggiante (che entrambi gli imputati hanno dichiarato di avere visto), di un attraversamento pedonale (di cui ha parlato G. nelle spontanee dichiarazioni del 17 gennaio 2012, ore 3,15) e nonostante altre autovetture si fossero fermate prima di loro (autovetture notate da entrambi gli imputati). Del resto, lo stesso C. nel corso del primo interrogatorio ha affermato: "*andavo a velocità sostenuta*";
- l'automobile, entrata nel campo del sinistro con una velocità non inferiore a 75 km/h, dopo un accenno di frenata del conducente alla vista dei pedoni (pedoni di cui hanno

parlato entrambi gli imputati), ha investito gli stessi mentre stavano attraversando corso Peschiera sulle strisce pedonali ad una velocità di 72 km/h (cfr. consulenza tecnica Ing. Capello);

- per effetto dell'urto, l'auto ha fatto volare in aria tre persone. In merito, G. ha inizialmente riferito: *“ho visto volare in aria le persone”*, persone che, poco prima, aveva specificato essere tre; C. ha riferito: *“di colpo sono spuntati i pedoni”* (primo interrogatorio) ed ha poi fornito analitica descrizione delle modalità dell'impatto anche in relazione alle parti dell'automobile attinte: *“Ricordo bene l'impatto. Il padre è stato caricato sul cofano ed è andato ad impattare col parabrezza che infatti è molto incrinato e quasi piegato. Ha impattato con la schiena credo. Il bambino era più indietro di tutti e non l'ho neanche visto se non al momento dell'impatto in cui, nell'ultima frazione di secondo...Lo specchietto sinistro è quello che ha impattato contro la donna. Istintivamente, vedendo la donna che era più avanti ho cercato di evitarla deviando appena verso destra e quindi paradossalmente ho colpito di più gli altri due pedoni che sono spuntati alla mia visuale”*;
- l'auto investitrice, dopo aver provocato il gravissimo incidente, non si è fermata e ha proseguito la sua corsa, come dichiarato dai numerosissimi testi escussi nella immediatezza di fatti e nei giorni successivi. Effettivamente, anche i testi che non avevano osservato direttamente lo scontro hanno riferito che, dopo avere sentito un boato ed avere visto i corpi a terra, non avevano fatto in tempo a vedere l'automobile, immediatamente dileguatasi: il teste POPULIN Roberto, fermo a otto-dieci metri di distanza dal luogo interessato, ha riferito: *“... ho sentito un forte botto e mi sono girato... immediatamente ho notato tutti i pezzi di plastica a terra... una signora a terra... l'uomo.. ed il bambino.. non ho visto il veicolo, quando ho voltato lo sguardo verso il centro città ho visto che non c'era nessun veicolo all'orizzonte almeno fino al semaforo di corso Monte Cucco...”*; il teste LOFARO Andrea: *“...Riguardo alla condotta di guida del conducente di quest'auto, posso riferire che lo stesso, dopo aver frenato ed avere investito i pedoni sull'attraversamento pedonale, riaccelerava e ripartiva a forte velocità...e si spostava in diagonale sulla destra, nella prima corsia di marcia e lo vedevo svoltare a destra in corso Montecucco...”*; il teste CORTEZ GONZALES Jorge Giovanni: *“Non sono riuscito a vedere il veicolo che ha investito le tre persone, quando mi sono girato verso la strada si era già allontanato”*. Tutti i testi escussi hanno riferito, quindi, che dopo l'impatto l'automobile investitrice si era allontanata a forte velocità: cfr. anche sommarie informazioni rese da SANNELLI Biagio, COLO' Veronica, COLO' Valentina.

Dopo l'investimento, dunque, sulla cui gravità non poteva esserci dubbio alcuno, tenuto conto di quanto descritto dagli stessi indagati, i medesimi hanno deciso di non fermarsi e di proseguire la loro imprudente marcia. In merito, C. ha riferito: *“ho avuto paura e parlando col G. abbiamo detto in una frazione di secondo COSA FACCIAMO, SCAPPIAMO, SCAPPIAMO. L'ho detto io, è stata una mia scelta e lui mi ha assecondato”*. Inoltre, hanno tagliato l'incrocio con corso Monte Cucco, passando con il rosso, rischiando così di investire altro pedone e di collidere con l'automobile condotta dal BORRIONE, il tutto per raggiungere lo spacciatore e così rifornirsi di eroina (come, in effetti, hanno fatto), assolutamente incuranti dei gravissimi danni alle persone investite;

- in effetti, G. e C., entrambi dediti all'uso di eroina, quel giorno si erano recati a Torino da Aosta, ove entrambi risiedono, al solo scopo di acquistare stupefacente, in particolare eroina, come da entrambi dichiarato;
- a tal fine, avevano preso contatto con uno spacciatore già in altre occasioni utilizzato, certo JORDAN, col quale avevano avuto ripetuti contatti telefonici prodromici all'organizzato acquisto di eroina;

- i due avevano utilizzato per il viaggio, come erano soliti fare, l'auto del G., che il medesimo faceva però guidare al C., ritenuto più abile e disinvolto nella guida, specie in città;
- il C., per sua stessa ammissione, era sotto l'effetto dell'eroina assunta prima del viaggio o, quantomeno, in crisi di astinenza e guidava molto velocemente, dal momento che entrambi avevano fretta di incontrare lo spacciatore, che li sollecitava anche telefonicamente (più avanti si affronterà nel dettaglio il tema relativo allo stato psico-fisico del C.);
- nonostante l'investimento di tre persone, quindi, G. e C. si sono recati all'appuntamento con lo spacciatore, non prima di avere sistemato alla meglio l'automobile, palesemente reduce da un grave incidente (cfr. interrogatorio di C. del 20 marzo 2012);
- ottenuto lo stupefacente ed assunto immediatamente, G. e C. sono tornati ad Aosta, con l'auto sempre condotta dal C.;
- il veicolo è stato ricoverato (o meglio nascosto) nel garage del G., da dove non è stato più fatto uscire in nessun modo e dove veniva rinvenuto al momento della perquisizione e del sequestro, del 16 gennaio 2012.

\*\*\*

Ebbene, alla luce di tutti gli elementi descritti, ritiene questo giudice che non sussistono dubbi in ordine alla responsabilità penale degli odierni imputati in relazione a tutti i reati loro contestati. Ne deriva che nei confronti di entrambi deve essere emessa sentenza di condanna per i motivi di seguito riportati.

### **3. CAPO A) – POSIZIONE DI C.A.**

Per verificare la responsabilità penale di C.A. bisogna verificare la sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato colposo contestato.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, non vi è dubbio che la condotta di guida dell'imputato sia causalmente collegata all'evento morte di S.A. e all'evento lesioni gravissime di S.C. e lesioni gravi di D.R.S., anche in considerazione dell'ammissione di responsabilità resa dall'imputato.

Tuttavia, per poter affermare la responsabilità dello stesso a titolo di colpa, occorre ancora verificare la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dal legislatore.

Prima di analizzare il caso concreto è opportuno ripercorrere la nozione di colpa penalmente rilevante nei reati ad evento naturalistico, come ricostruita dalla dottrina ed applicata dalla giurisprudenza.

Insegna la dottrina, che affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere a titolo di colpa della causazione di un evento è necessario che la sua condotta costituisca la violazione di una regola cautelare di condotta, che l'evento costituisca la concretizzazione del rischio o del pericolo che con quella regola cautelare di condotta si voleva evitare, che quel rischio o pericolo fosse prevedibile ed evitabile e che, infine, l'osservanza della regola cautelare di condotta (comportamento alternativo lecito) avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Per individuare la regola cautelare di condotta di cui il legislatore pretendeva in quel dato momento il rispetto e per verificare che l'evento occorso costituisca la concretizzazione del pericolo esaminato dal legislatore al momento dell'imposizione del rispetto della regola occorre prendere in esame la prevedibilità ed evitabilità del rischio o del pericolo in astratto (tale aspetto viene descritto in dottrina come il "momento oggettivo della colpa" – cfr. per tutti MARINI G. "Lineamenti del sistema penale", Giappichelli 1993, p. 492 e seg.).



Occorre, invece, valutare la prevedibilità ed evitabilità di quel rischio o pericolo in concreto per poter attribuire soggettivamente quella condotta all'agente in termini di colpa ("momento soggettivo della colpa").

La giurisprudenza della Suprema Corte si è occupata in molteplici occasioni di circolazione stradale, ed in particolare della violazione dell'art. 141 C.d.S. e dell'investimento di pedone, chiarendo che ciò che assume rilievo dirimente nella configurazione della colpa in tale ipotesi è "l'avvistabilità" o meno del pedone da parte del conducente del veicolo investitore: *"In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo."* – Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 40908 del 13/10/2005 ud. (dep. 10/11/2005), rv. 232422, Tavoliere; *"Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende."* – Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 44651 del 12/10/2005 ud. (dep. 07/12/2005), rv. 232618, Leonini.

Tornando ora all'analisi del caso sottoposto all'attenzione di questo giudice, occorre chiedersi se rispetto all'omicidio colposo aggravato in esame siano state correttamente individuate le regole cautelari di condotta negli artt. 140, 141, 142, 187 e 191 C.d.S.; se la condotta tenuta dal C. costituisca violazione di tali disposizioni; se l'evento naturalistico (morte e lesioni gravissime e gravi) sia la concretizzazione del pericolo preso in esame dal legislatore nelle suddette norme; ovvero se l'investimento di pedone sia tra i rischi che si volevano evitare imponendo la condotta descritta negli articoli in esame; se, infine, quel pericolo o rischio fosse prevedibile ed evitabile ponendo in essere la condotta richiesta dal legislatore.

Ebbene, è pacifico che il C., percorrendo, verso le ore 16,50 del 3 dicembre 2011, la corsia centrale della carreggiata centrale di corso Peschiera in direzione del centro città, alla guida dell'automobile Renault Clio, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, segnalato con semaforo lampeggiante, di fronte al quale si erano già arrestati altri veicoli che procedevano sulle altre due corsie della stessa semicarreggiata al fine di consentire il passaggio dei pedoni che stavano attraversando il corso, non concedeva la dovuta precedenza ai pedoni S.C., S.A. e D.R.S., non riuscendo ad evitare l'impatto con i medesimi. Di conseguenza, detti pedoni venivano attinti con violenza dal veicolo investitore, che cagionava così la morte di S.A., di anni 7, lesioni personali gravissime (che ne comportavano il pericolo di vita, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 12 mesi e comunque invalidità

permanenti in via di valutazione) a S.C. e lesioni personali gravi (che ne determinavano l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno 6 mesi) a D.R.S. .

Tale condotta certamente deve ritenersi connotata da **colpa**, in quanto negligente, imprudente, imperita e in violazione delle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente degli artt. 140 e 141 C.d.S., non avendo il C. posto sufficiente attenzione alla guida (attesa la distrazione dovuta dalla prospettiva di giungere rapidamente al programmato incontro con lo spacciatore per l'acquisto di eroina), dell'art. 142 C.d.S., per avere proceduto, per detto motivo, a velocità elevata (almeno 75 km/h ), da considerarsi eccessiva in relazione al limite imposto dei 50 km/h e, comunque, in relazione alla situazione concreta ed alle circostanze di tempo e di luogo (centro abitato, in presenza di intersezioni, con vari attraversamenti pedonali e regolazione semaforica, ora serale e condizioni di luce del crepuscolo invernale), dell'art. 187 C.d.S., per avere guidato il C. in stato di alterazione psico-fisica per l'effetto di sostanze stupefacenti (come dallo stesso dichiarato), e dell'art. 191 C.d.S., per non avere dato la precedenza ai pedoni che stavano transitando sull'attraversamento pedonale e che erano, certamente, ben avvistabili da parte del conducente del veicolo.

Sono senza dubbio integrate le **contestate aggravanti** di cui agli artt. 589, comma 2, 3 n. 2 e 4, avendo il C., come appena detto, commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2), sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3, n. 2) ed avendo procurato la morte di una persona e le lesioni di altre due (comma 4).

Quanto alle **condizioni psico-fisiche del C. durante la guida**, deve osservarsi che nel corso del primo interrogatorio reso dinanzi al P.M. il 17 gennaio 2012, alle ore 5,51, l'allora indagato testualmente riferiva che mentre era alla guida si trovava sotto l'effetto di sostanza stupefacente, in particolare eroina, poi aggiungendo di non ricordare con precisione il momento in cui aveva assunto detta sostanza: "...quel giorno mentre guidavo credo di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti, anzi preciso di eroina. Non ricordo con precisione quando l'avevo usata ma la usavo spesso...". Sempre in quella circostanza, C. affermava: "Siamo andati a comprare l'eroina nonostante quello che era successo non perché fossimo tranquilli e non ce importasse niente ma perché eravamo consapevoli che abbiamo una dipendenza fisica dalla sostanza e quindi per evitare problemi di astinenza".

Nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo, il C. riferiva: "... voglio precisare che entrambi eravamo in crisi di astinenza e per quello correvamo in macchina. Io nella giornata del 03.12.2011 avevo forse assunto dell'eroina nella mattinata ma non nella misura di coprirmi la crisi di astinenza. A.D.R.: la crisi di astinenza comporta dei disturbi fisici e psichici tali da non farci capire più niente. Io quel giorno ero in crisi di astinenza fortissima. Io sono sicuro che correvamo a causa della crisi di astinenza...". Quindi, a seguito di contestazione da parte del giudice sulla base delle precedenti dichiarazioni rese al P.M., si legge nel verbale: "L'indagato precisa di avere sicuramente assunto eroina ma non in misura tale da coprirgli la crisi di astinenza. Aggiunge che per lo stato di tossicodipendenza da cui oggi è affetto la percezione della guida è più difficoltosa durante la crisi di astinenza. Aggiungo che in una situazione normale io non avrei mai guidato a quella velocità".

Ancora, in sede di interrogatorio del 20 marzo 2012 C. aggiungeva: "...Preciso che in effetti il giorno dell'incidente io avevo assunto eroina al mattino e quando sono venuto a Torino ero piuttosto in crisi di astinenza che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti...".

Insomma, ad avviso di questo giudice, il 3 dicembre 2011, C.A. aveva assunto eroina, nella quantità avanzata dall'acquisto del giorno del precedente (quando pure entrambi gli imputati si erano a recati a Torino): tale assunzione sicuramente era avvenuta prima del viaggio (e

probabilmente anche nel corso della mattinata), sebbene in quantità minima (pari, appunto, a quella residuata dall'acquisto del giorno precedente), cioè tale da non fare fronte pienamente ad una crisi di astinenza.

Tale affermazione è agevolmente deducibile dalle dichiarazioni del C., il quale, come esposto, ha dapprima ammesso il proprio stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti (*mentre guidavo credo di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti*), per poi cercare, mano a mano, di ridimensionare la portata dell'iniziale dichiarazione.

In merito alle prime affermazioni (appunto, circa l'assunzione di eroina prima di mettersi alla guida), non bisogna dimenticare che si tratta delle prime dichiarazioni rese dal C., alle 5,50 del mattino, dopo che nel corso della perquisizione presso la di lui abitazione erano state rinvenute una siringa e dell'eroina: insomma, si trattava di un evento "scoperto" dagli investigatori, oltre che vero, dunque impossibile da negare. E proprio in quel momento, C., che ha ricordato benissimo la dinamica dell'incidente, che ha descritto il momento dell'impatto e la maturazione della decisione di scappare (tutti elementi noti al P.M. che lo stava interrogando) e che, per contro, ha mentito sui fatti accertati solo in seguito (ad esempio, affermando di non conoscere lo spacciatore, definendolo come persona incontrata "casualmente"), non ha negato di avere assunto eroina prima di mettersi alla guida (circostanza di non poco conto, anche nella sua mente), anzi ha aggiunto che era solito assumerla frequentemente. Né, in quel momento, ha fatto il minimo cenno alla crisi di astinenza, di cui, invece, ha cominciato a parlare dopo qualche giorno nel corso dell'udienza di convalida del fermo.

Ebbene, proprio alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare chiaro che il giorno del sinistro, nel corso della mattinata – probabilmente – e prima di partire – sicuramente – il C. aveva assunto sostanza stupefacente ma in quantità tale da non coprire la sua crisi di astinenza, che era cominciata a manifestarsi dopo la cessazione degli effetti dell'eroina acquistata il giorno precedente e assunta, per la maggior parte, la sera stessa. Solo in questo modo, è possibile ottenere una organica chiave di lettura delle contrastanti dichiarazioni rese e, al contempo, giustificare le iniziali asserzioni, secondo cui erano andati a comprare eroina nonostante l'incidente per evitare la crisi di astinenza (che, appunto, era stata in parte sedata proprio dalla parziale assunzione prima del viaggio), e le conclusive dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del 20 marzo 2012 C., quindi ad indagini oramai completate, secondo cui: *"...Preciso che in effetti il giorno dell'incidente io avevo assunto eroina al mattino e quando sono venuto a Torino ero piuttosto in crisi di astinenza che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti..."*.

Del resto, bisogna anche sottolineare il fatto che il C. ha riconosciuto il proprio (oltre che di G.) costante, in termini di giornaliero, uso di sostanza stupefacente (motivo per cui si recavano a Torino sostanzialmente ogni giorno) e, conseguentemente, le correlative – giornaliera – crisi di astinenza: *"...lui (G.) non se la sentiva di guidare in crisi di astinenza come di solito eravamo...Ogni volta che venivamo a Torino compravamo stupefacente per quanti soldi avevamo, in genere giusto quello che bastava per arrivare all'indomani; se avevamo qualche soldo in più compravamo un po' di più per durare un due giorni, ma eravamo quasi sempre molto a corto di denaro..."* (interrogatorio del 20 marzo 2012). Tale affermazione conferma pienamente la ricostruzione sopra effettuata: i due imputati compravano (sostanzialmente) ogni sera sostanza stupefacente; ne assumevano la maggior parte immediatamente e conservavano una piccola parte per il giorno successivo, in vista del nuovo acquisto, per evitare forti crisi di astinenza.

Riguardo alla specifica contestazione dell'aggravante in esame (oltre che del reato di cui al capo C) i difensori degli imputati hanno eccepito il mancato esperimento dell'accertamento

tecnico volto ad appurare la previa assunzione di sostanza stupefacente da parte del C. attraverso gli strumenti e le procedure indicate dall'articolo 187, commi secondo e terzo, C.d.S. Rileva questo giudice che, sebbene sia stato affermato dalla Suprema Corte che ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 187 C.d.S. lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere provato attraverso elementi sintomatici, ma deve essere accertato attraverso gli strumenti tecnici individuati dal legislatore, trattandosi di una verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per la individuazione della sostanza (Cass. Pen., 28 aprile 2006, n. 371) e che non costituiscono prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell'imputato da parte dell'agente di polizia intervenuto (Cass. Pen., 7 febbraio 2007, n. 15209), non di meno i giudici di legittimità hanno anche sancito, in una fattispecie relativa alla piena ammissione da parte dell'imputato di aver assunto tranquillanti prima dell'incidente, che l'assenza di tali accertamenti non poteva compromettere la motivazione di condanna resa dai giudici di merito e fondata su un convincimento sufficientemente motivato (Cass. Pen., 21 settembre 2007, n. 38520). La Suprema Corte ha infatti affermato che può attribuirsi rilevanza, a fondamento del giudizio di responsabilità, ad un apprezzamento giudiziale che prenda a fondamento la stessa ammissione dell'imputato. In tale evenienza, infatti, impedire l'affermazione della responsabilità per mancanza dell'esame tecnico sui campioni biologici finirebbe con il risolversi in un inaccettabile vincolo per la discrezionalità valutativa del giudice.

Pertanto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la valutazione dei fatti non può prescindere dalle dichiarazioni del C. appena esaminate. Dette dichiarazioni, invero, peraltro relative all'assunzione di eroina, ossia di sostanza stupefacente con capacità tossica piuttosto elevata, unitamente al rinvenimento presso l'abitazione del C. della siringa e dell'eroina oggetto di sequestro, sono elementi in base ai quali questo giudice può fondare il suo libero convincimento.

Per di più, occorre sottolineare che la norma di cui all'articolo 187 C.d.S. prescinde, ai fini della configurazione del reato ivi descritto, dall'elemento quantitativo e punisce direttamente la condotta consistente nel porsi alla guida dopo aver fatto uso di sostanza stupefacente, come ammesso dall'odierno imputato, a prescindere dal quantitativo e dal momento dell'assunzione: la guida è vietata finché permangono effetti droganti sull'assuntore.

Del resto, se così non fosse, l'ordinamento giuridico consentirebbe un trattamento migliore all'imputato che, fuggendo, evita ogni forma di controllo.

Da ultimo, si osserva che, pure volendo dare credito alla dichiarazione secondo cui C. durante il viaggio fosse solo in preda ad una crisi di astinenza, dovrebbe perlomeno affermarsi che lo stesso era comunque "sotto l'effetto derivato" di sostanze stupefacenti: nella letteratura scientifica in materia si legge che l'eroina (ed altri derivati dell'oppio) producono alterazioni psico-fisiche profonde con facile assuefazione, caratterizzate dai seguenti sintomi: potente stato di euforia con forte esaltazione dell'immaginazione (flash che dura solo pochi minuti) seguito da stato di depressione con torpore e sonnolenza. Tale stato dura dalle 3 alle 6 ore. La crisi di astinenza si presenta in genere dopo qualche ora e, al massimo, entro le 8 ore dall'ultima assunzione ed è caratterizzata da ansia, sbadigli e sudorazione, lacrimazione, insonnia e dolori diffusi, sintomi che pure avrebbero giustificato la guida imprudente del C.

Risulterebbe, quindi, comunque integrata, l'aggravante di cui all'art. 589, comma terzo, n. 2, c.p., dal momento che la crisi di astinenza è proprio uno degli effetti che propriamente derivano dall'assunzione di droga.

Corretta, come detto, appare la **qualificazione giuridica del fatto** in termini di omicidio colposo.

In particolare, ritiene questo giudice che, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la colpa che ha caratterizzato la condotta del C. debba essere ritenuta **colpa cosciente** o con

previsione dell'evento, ipotesi espressamente prevista dal legislatore agli artt. 43 e 61, n. 3 c.p., che si ha quando l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente: come nel dolo eventuale, anche nella colpa cosciente il soggetto si rappresenta la possibilità del verificarsi dell'evento ma mentre nel primo caso egli permane nella convinzione o anche soltanto nel dubbio che l'evento possa verificarsi, accettandone pertanto il rischio, nella seconda ipotesi ha il preciso convincimento che non si verificherà ("Diritto penale", Mantovani, Padova). Detto convincimento può derivare da fattori esterni ovvero da capacità o attitudini proprie dell'agente, reali o ritenute, senza la consapevolezza dei quali l'agente si sarebbe astenuto dall'azione pericolosa (contrariamente al dolo eventuale, configurabile laddove l'agente avrebbe agito ugualmente).

In effetti, la velocità sostenuta, la guida pericolosa, disattenta e in violazione delle regole del codice della strada, unitamente allo stato di alterazione psichica del C., che aveva assunto sostanza stupefacente prima del viaggio ovvero che, comunque, si trovava in crisi di astinenza, sono tutti elementi costitutivi di una condotta colposa alla quale è conseguito un evento la cui realizzazione non poteva non essere rappresentata nella mente del guidatore C., sebbene lo stesso può ritenersi essere stato convinto, in allora, del fatto che tale evento non si sarebbe verificato.

Simile rappresentazione e simile convinzione gli derivavano, ad avviso di questo giudice, dal medesimo dato ossia dalla ripetitività della condotta agita in quel momento: come visto, il viaggio a Torino del 3 dicembre 2011 non era occasionale bensì l'ennesimo di una lunga serie effettuata dagli imputati per andare a rifornirsi di sostanza stupefacente (in particolare quel viaggio era stato preceduto da ben 24 altri, consecutivi, identici, viaggi, compiuti nell'arco di un solo mese). Ebbene, non è possibile ipotizzare che il C., in un momento di lucidità, nell'arco di quel mese, non abbiano pensato che recandosi a Torino in quelle condizioni e con quelle modalità avrebbe potuto causare, prima o poi, un grave incidente stradale, come in effetti ha causato. Tuttavia, può ritenersi che la convinzione che detto evento non si potesse verificare gli era derivata (non certo da fattori esterni, quali l'essere i pedoni, già sulle strisce pedonali e in mezzo alla strada, in condizione di scansarsi al sopraggiungere dell'automobile a quella velocità, ovvero da sue capacità o attitudini particolari, dal momento che non era certo un esperto pilota e che, comunque, aveva assunto sostanza stupefacente) proprio dalla "esperienza maturata sul campo" nei 24 giorni precedenti, quando aveva guidato nelle medesime condizioni e seguendo, quasi sempre, il medesimo percorso e quando nulla era accaduto.

Solo in questi termini può ritenersi esatta la qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di reato colposo: invero, ritiene questo giudice che, in assenza di tale dato, sarebbe stato ben possibile ipotizzare che l'imputato, attraverso una simile scellerata condotta, avesse accettato il rischio di causare un incidente mortale, con conseguente integrazione, in quel caso, del dolo (eventuale) di omicidio. Del resto, la condotta consistita nel riaccelerare e fuggire subito dopo l'impatto, descritta univocamente dai testi, è stata così immediata e priva di esitazioni da apparire quasi il frutto di una decisione precedente piuttosto che estemporanea del momento. L'assenza di incertezze nella manovra, una volta investiti i pedoni, fa addirittura sorgere il dubbio che per gli imputati fosse normale scappare in un simile frangente in virtù di una decisione già assunta in precedenza, in tal modo ritornando nell'ambito di applicazione del dolo eventuale. Tuttavia la mancanza di riscontri (quali intercettazioni telefoniche o altro) che diano contezza di tale precedente accordo correttamente il P.M. ha qualificato il fatto in termini di delitto colposo.

Ricostruito in termini di colpa cosciente l'elemento psicologico che ha illuminato la condotta del C., occorre considerare che tuttavia il P.M. non ha contestato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, c.p. Pertanto, il suo integrarsi potrà essere verificato solo ai fini della graduazione della

pena ai sensi dell'art. 133 c.p., considerando **grave** il grado della colpa, e non per ritenere sussistente l'aggravante non contestata.

### 3.1 SEGUE – COOPERAZIONE COLPOSA DEL G.

Dopo avere delineato le responsabilità del C., alla luce della condotta dallo stesso posta in essere, occorre ora verificare se e a che titolo ne debba rispondere il G. ed in particolare se si possa configurare nel caso specifico la cooperazione colposa, disciplinata dall'art. 113 c.p., a mente del quale nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

Secondo l'insegnamento della dottrina ("Diritto penale", Mantovani, Padova), ai fini della configurazione della cooperazione nel reato colposo occorrono: la volontà di concorrere (materialmente o psicologicamente) alla realizzazione della condotta (comune o altrui), che deve essere contraria a regole cautelari e causa dell'evento – quindi, non anche la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto criminoso (la cui presenza determinerebbe concorso doloso); la previsione o la prevedibilità ed evitabilità dell'evento criminoso.

In effetti, vista la necessaria natura plurisoggettiva dell'istituto della cooperazione, occorre, anzitutto, un legame psicologico con l'agire altrui, rappresentato dalla coscienza e volontà di concorrere nella condotta violatrice delle regole cautelari di comportamento, dirette a prevenire danni a terzi. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, occorrono: l'inosservanza di una regola cautelare da parte del concorrente (inosservanza propria del concorrente, inosservanza comune ai concorrenti, concorso nella inosservanza altrui) che, proprio perché causata o agevolata e voluta dal concorrente, appartiene anche a lui interamente; la previsione o la prevedibilità e evitabilità dell'evento, necessarie per potere anche soggettivamente imputare il fatto criminoso al concorrente e da accertarsi in concreto o sulla base, nella colpa specifica, della inosservanza della regola cautelare scritta. *“La cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato: ed è questo legame che consente di distinguere la cooperazione dal concorso di cause colpose indipendenti, ipotesi nella quale più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza tuttavia la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 45069 del 30 marzo 2004).

Con specifico riferimento al settore della circolazione stradale, la Suprema Corte si è espressa nel senso che: *“Nel caso in cui il proprietario di un motoveicolo, oltre ad affidarlo per la guida ad un minore dei 18 anni, abbia preso posto sul sellino posteriore, risponde a titolo di concorso nel reato previsto dall'art 79, quarto comma, seconda ipotesi, del codice stradale e, qualora ne sia seguito un incidente stradale con danni alle persone, risponde del delitto colposo a titolo di cooperazione ai sensi dell'art. 113 cod. pen.”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 1175 del 5 giugno 1968); *“Nella cooperazione nel delitto colposo gli autori dell'evento hanno la consapevolezza di contribuire all'Azione altrui, altrimenti si ha concorso di cause indipendenti. Ne consegue che nell'affidamento incauto di un veicolo la cooperazione nel delitto colposo ricorre – concretandosi così la detta consapevolezza – allorché il fatto colposo è derivato da imperizia nella guida”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 8162 del 20 febbraio 1990); *“L'affidamento incauto di veicolo a persona non abilitata alla guida non costituisce di per se cooperazione dell'agente nel reato colposo commesso dall'affidatario essendo necessario l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'affidante e l'evento. Tale nesso sussiste quando l'affidante non abbia avuto cura di accertare le capacità*

dell'affidatario” (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 12634 del 28 giugno 1976; conformi: Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 767 del giorno 8 ottobre 1982; Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 6341 del 20 dicembre 1985).

Venendo al caso di specie, in merito alla cooperazione del G. nella condotta posta in essere materialmente dal coimputato C., si deve osservare che:

- G. era **proprietario dell'automobile** condotta dal C.;
- G. era **presente sull'auto condotta dal C.** e quindi poteva in ogni momento apprezzare e verificare la condotta di guida dell'amico; in buona sostanza, ove avesse ritenuto tale condotta per qualsiasi motivo imprudente o impropria, avrebbe potuto facilmente “dissociarsi” chiedendo al C. di non guidare più e sostituendolo alla guida della SUA auto. In realtà, non lo ha fatto in quel momento – né nelle precedenti, né nelle successive occasioni – non perché lo ritenesse “capace di guidare”, vista la costante e ripetitiva assunzione di stupefacente da parte di entrambi e le correlative crisi di astinenza, bensì perché incurante del pericolo imminente nella condotta posta in essere e perché la scelta consapevole e condivisa di lasciare guidare C. era, almeno per quelle che sono le notizie in merito normalmente conosciute dall'uomo della strada, funzionale ad evitare controlli di polizia (C. conosceva meglio le strade, sapeva districarsi nel traffico e, quindi, era più veloce: tutti elementi che gli permettevano di rimanere il meno possibile sul territorio cittadino) e l'eventuale sequestro e confisca del mezzo, non essendo il proprietario assuntore di stupefacenti alla guida. Del resto, mai il C. ha confermato le dichiarazioni del G. relative al fatto che il primo gli avesse impedito di guidare, affermazioni non credibili anche perché è naturale pensare che, per evitare simile costrizione, G. avrebbe dovuto semplicemente astenersi dal cercare la compagnia del C. ovvero invitarlo a recarsi a Torino in treno, come effettivamente C. ha affermato di avere fatto dal 18 gennaio 2012 in poi;
- G. aveva affidato la SUA auto alla guida del C., che era in **stato di alterazione a causa dell'assunzione di eroina** (ovvero, quantomeno, degli effetti di una crisi di astinenza). Al riguardo, rilevano le dichiarazioni dello stesso C., sopra riportate, relative all'assunzione dello stupefacente quello stesso giorno e, comunque, alla crisi di astinenza durante il viaggio, motivo che lo aveva spinto a correre in quel modo. Ebbene, certamente il C. doveva ritenersi “imperito”, quindi incapace di guidare in quel momento e certamente l'affidante G., ben consapevole della quotidiana e ripetitiva assunzione di eroina da parte del C. e pienamente conscio degli effetti di tale assunzione – che verificava direttamente sulla sua persona -, **non ha avuto cura di accertare le capacità dell'affidatario della sua automobile.**

Infatti, a fronte delle dichiarazioni del C. appare piuttosto inverosimile, oltre che densa di contraddizioni, la tesi via via elaborata dal G. circa il fatto che l'amico, a suo parere, fosse in condizione di poter condurre l'autovettura. Nel corso del primo interrogatorio, invero, l'allora indagato, che nelle spontanee dichiarazioni rese in precedenza nulla aveva detto al riguardo, affermava: “*Il 3 dicembre quando siamo a venuti a Torino io non avevo assunto stupefacente, il C. non lo so ma mi sembrava normale*”; nell'interrogatorio reso all'udienza di convalida aggiungeva: “*Io non ero in crisi di astinenza neanche lui. Io l'ho visto lucido anche perché altrimenti non gli avrei lasciato la macchina*”, dichiarazione, quest'ultima, nettamente in contrasto con il fatto che, dopo l'incidente provocato e la successiva assunzione di stupefacente, G. aveva lasciato che C. guidasse il suo autoveicolo per fare rientro a Aosta. Ancora, nel corso dell'interrogatorio del 20 marzo 2012, G. ribadiva che né lui né il C. il giorno dell'incidente erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in crisi di astinenza; quindi, per rafforzare tale affermazione aggiungeva: “*il giorno dell'incidente io avevo incontrato il C. in un bar e mi sono trattenuto con lui in quel locale per circa 2 ore e poi abbiamo deciso di venire a Torino*” ricostruzione in evidente contraddizione con quanto dichiarato nel corso delle spontanee dichiarazioni, allorquando aveva riferito di essersi recato a prelevare C. a casa intorno alle ore 14,30-15 e quando non aveva minimamente accennato alla loro presenza al bar (o circolo ACLI, come riferito nell'interrogatorio all'udienza di convalida).

Lo stesso G. ha spiegato l'introduzione di tale circostanza per i seguenti motivi: *“Dico questo per dimostrare che né io né il C. in quel contesto eravamo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti ci avrebbero buttato fuori dal locale”*. Poi aggiungeva, come se non bastasse: *“Inoltre io tengo alla vita e non avrei mai affidato la mia macchina ad una persona sotto l'effetto di stupefacenti o in crisi di astinenza”*. Quindi a seguito delle contestazioni del P.M. riferiva: *“Prendo atto che come lei mi dice, io stesso ho dichiarato che il giorno dell'incidente, dopo aver acquistato ed usato lo stupefacente, ho di nuovo affidato la mia macchina al C. per il ritorno ad Aosta, il che pare in contrasto con quanto ho appena detto. Ho fatto così perché io non ce l'avrei mai fatta a guidare fino ad Aosta, sia perché avevo assunto sostanza sia per quello che era successo. Lui forse non si era ancora reso ben conto di quanto era successo...”*, così cercando di addossare, come molte altre volte, ogni responsabilità sul coimputato. Quindi, concludeva: *“Prendo atto che come lei mi dice il C. dice diversamente, ma io dico così, a me non sembrava che lui fosse in crisi di astinenza”*.

In sintesi, alla luce di tutti elementi che emergono dagli atti (puntuale e costante assunzione di sostanza stupefacente almeno una volta al giorno con correlative crisi di astinenza; acquisto e consumo congiunto da parte dei due soggetti; dichiarazioni ammissive dello stesso C. in punto assunzione di stupefacenti quello stesso giorno e contestuale crisi di astinenza durante il viaggio; modalità di guida dell'automobile, proprio perché spinti dalla necessità di assumere altro stupefacente) le dichiarazioni sempre più menzognere del G. in merito alla non riconoscibilità dello stato di alterazione del C. (e, guarda caso, sempre più ricche di particolari volti a diminuire, se non ad escludere la sua responsabilità), appaiono addirittura risibili.

Le stesse dichiarazioni sono poi in linea con la personalità degli imputati, quale emersa nel corso delle indagini e del procedimento in generale: C., drogato ed imperito, ma comunque pronto ad assumersi le sue responsabilità una volta messo di fronte ai fatti e quindi anche disposto a guidare una volta deciso di venire a Torino a comprare la droga con mezzi propri; G., pavido e menzognero, sempre alla ricerca di una scusa pronta in caso di guai e di un soggetto cui addossare le colpe, ben contento della disponibilità alla guida del C., elemento che gli permetteva di giungere velocemente a Torino ed acquistare la droga, che non metteva a rischio né la sua patente né la sua macchina e che gli dava sempre la possibilità di dissociarsi dall'amico in caso di incidente, come fatto ripetutamente nel caso di specie, fino a giocare la carta del Disturbo di personalità.

In ogni caso, come visto, a fronte dell'obbligo del proprietario del veicolo di affidare lo stesso “con cautela” e cioè a persona che si sa essere abilitata e capace a condurlo (artt. 115 e 116 C.d.S.), deve ravvisarsi cooperazione colposa tra affidante incauto del veicolo stesso ed affidatario che provochi un incidente stradale a seguito della sua guida, in quanto la condotta del secondo non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra affidamento del veicolo ed evento colposo. Ebbene, certamente lo stato psicofisico del C. al momento dei fatti può definirsi di “incapacità” alla guida, pure volendo dare credito alla sua tesi relativa alla crisi di astinenza e non a quella inizialmente riferita dell'assunzione di stupefacente prima di partire: infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 3633 del 18 gennaio 1995) ha definito alterazione della volontà ed eventualmente della capacità intellettuale, lo stato di un soggetto tossicodipendente in crisi di astinenza.

Del resto, la presenza del G. sull'automobile condotta dal C. in modo imprudente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – essendo G. proprietario, trasportato e compagno del C. in TUTTI i viaggi finalizzati all'acquisto dell'eroina – **non era casuale o occasionale** (e, quindi, tale da escludere la consapevole partecipazione del trasportato alla condotta colposa del conducente) bensì il frutto di una comune determinazione in virtù della quale erano stati decisi, anche attraverso una prassi oramai consolidata, il luogo, i mezzi e le modalità di acquisto in comune della sostanza stupefacente *“La cooperazione nel delitto colposo ha quali condizioni la coordinazione e la convergenza, e cioè l'accordo sulla condotta, da parte delle varie*



*persone che pongono in essere le azioni da cui deriva l'evento non voluto*" (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 11298 del 18 luglio 1980); *"Nella cooperazione le volontà dei soggetti devono tutte confluire consapevolmente all'interno della condotta dalla quale deriva l'evento non voluto"* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 4896 del 23 novembre 1987);

- **G. era rimasto al fianco del guidatore C.** da Aosta a Torino, quindi aveva avuto ben modo di constatare – per oltre 110 km – la condotta di guida dell'amico, che certo non era – in generale – delle più corrette e prudenti (come già detto, lo stesso C. affermava che avevano fretta di andare a comprare stupefacente e che quindi andavano velocemente). Anche sul punto, le dichiarazioni del G. sono completamente non credibili, vista la loro portata – infatti se nel corso delle dichiarazioni spontanee diceva: *"andavamo particolarmente di fretta"*, nell'ultimo interrogatorio arrivava a dire: *"il giorno 3-12-11 durante il tragitto da Aosta a Torino il C. ha guidato normalmente rispettando le norme della circolazione stradale; solo all'inizio di c.so Peschiera, quando hanno cominciato ad arrivare le chiamate dello spacciatore, ha aumentato la velocità, forse anche perché si trovava di fronte ad un lungo corso. Durante il tragitto da Aosta a Torino il C. marciava sui 140 km/h."* -, oltre che sconfessate dagli esiti degli accertamenti eseguiti, sopra descritti, alla luce dei quali è possibile affermare che il viaggio in autostrada, per un percorso di circa 110 km, era durato meno di quaranta minuti. Inoltre, nel percorso cittadino il C. non si era limitato ad aumentare la velocità su corso Peschiera, descritto dal G. come lungo e implicitamente libero, ma aveva fatto slalom nel traffico, superando le auto a destra e a sinistra, come riferito in particolare dalla teste LUCIA. Sempre alla luce di tali riscontri è possibile affermare, contrariamente a quanto dichiarato dal G., che le telefonate dello spacciatore erano cominciate quando loro erano ancora in Valle d'Aosta e non all'uscita dell'autostrada;

- G., al di là di quanto affermato nel corso dell'udienza di convalida, **non risulta avere in alcun modo espresso al C. il suo dissenso sulle modalità di guida:** *"La cooperazione colposa nella produzione di un evento lesivo può porsi in essere anche attraverso un comportamento omissivo"* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 5748 del 17 gennaio 1984). Appare infatti molto più verosimile che anche lui avesse fretta di arrivare il più presto possibile a comprare lo stupefacente di cui necessitava personalmente; del resto non è un caso che – proprio per tale scopo – i due fossero perfettamente d'accordo nel percorrere l'autostrada sottraendosi pure all'ordinario pagamento del pedaggio (dato che rende evidente come, anche per il G., fosse decisamente più importante arrivare al più presto presso lo spacciatore, anche a costo di irregolarità, che comportarsi come un corretto utente della strada). Non sono quindi per nulla credibili le ultime dichiarazioni di G. relative al fatto di avere invitato il C. ad andare piano, essendo le stesse il frutto del programma, già analizzato, di ridurre al minimo le proprie responsabilità adattando le proprie dichiarazioni alle emergenze processuali: non potendo più dire che era stato un comportamento estemporaneo dopo il quale aveva smesso di frequentare C., essendo emersi i viaggi con l'automobile di sua madre, l'imputato cambiava versione e riferiva di avere intimato all'amico di andare piano, oltre che di fermarsi dopo l'impatto;

- è altresì molto più verosimile che il G. non abbia in alcun modo espresso al C. il suo dissenso sulle modalità di guida neppure una volta entrato in città e, in particolare, mentre l'amico percorreva a velocità esagerata il corso Peschiera; ove il G. infatti non avesse realmente condiviso le modalità di guida, ben avrebbe potuto chiedere al C. di lasciargli il volante, richiesta che non elaborò neanche in quel momento, nonostante quanto affermato nel corso dell'ultimo interrogatorio, quando ha inteso lasciare intendere che il C. gli aveva imposto di guidare lui l'automobile;

- G. era seduto al fianco del guidatore C. **al momento del terribile impatto**, della cui gravità si era ben reso conto: nel corso delle spontanee dichiarazioni rese il 17 gennaio 2012, alle ore 3,15, in effetti, ricordava perfettamente delle due macchine affiancate che si erano fermate per lasciare passare i pedoni; delle tre persone che volavano in aria; *"del dileguarsi"* e del passaggio con il semaforo rosso;

- G. neppure a quel punto aveva impedito all'amico di lasciare la guida del veicolo, anzi **ne aveva condiviso la scelta criminale di non fermarsi e non prestare soccorso**: egli, infatti, era rimasto seduto al fianco del guidatore, il quale aveva proseguito la sua folle corsa passando al successivo semaforo (angolo corso Montecucco ) col rosso, così rischiando di investire altro passante e di andare a collidere col veicolo dei testi BORRIONE e COLETTI, senza in alcun modo dissociarsi, senza richiedere al C. di lasciare la guida, senza fare alcunché per ricondurlo ad una guida corretta, senza richiedere aiuti o soccorsi per i feriti, ma anzi perseguendo, sempre insieme, il doppio scopo di raggiungere lo spacciatore e di dileguarsi senza lasciare tracce dal luogo dell'incidente mortale appena causato;
- G., incurante del fatto di aver appena causato, con la sua auto, il gravissimo ferimento di tre persone, tra cui un bambino, perfezionò, col C., il programma originario: i due arrivarono – sempre guidando C. – al punto di incontro con lo spacciatore e lì acquistarono sostanza stupefacente;
- G. aveva – come C. – urgenza di arrivare presso lo spacciatore, tanto che, subito dopo l'acquisto, aveva consumato – come il C. – l'eroina, come da lui stesso affermato nelle dichiarazioni spontanee del 17 gennaio 2012, ore 3,15, integralmente confermate nell'interrogatorio reso in pari data;
- G. ha continuato a far guidare la sua auto al C. anche dopo l'acquisto dello stupefacente, ovvero dopo aver visto il C. stesso assumere eroina, quindi con la **piena consapevolezza** di aver affidato la sua auto a persona che si trovava in condizioni nelle quali non solo non sarebbe consentita la guida, ma anzi la guida costituisce reato; e ciò ha fatto ancora per i successivi 110 km fino ad Aosta (ancora una volta assumendosi la responsabilità di oltrepassare il casello autostradale senza provvedere al pagamento del pedaggio);
- G., una volta arrivato a casa, come da accordo col C., ha nascosto l'auto nel garage; da quel momento ha evitato di utilizzarla, tenendo nascosto a tutti l'accaduto;
- G. si è accordato col C. per una tattica difensiva comune, nel caso che qualcuno avesse scoperto la macchina: i due hanno pensato di simulare atti vandalici, che avrebbe subito il C. cui lo stesso G. avrebbe, nel caso, dichiarato di aver ceduto l'auto; e – a dare maggiore verosimiglianza ad una simile peregrina versione – in accordo col C., consentiva a quest'ultimo di prendere a martellate il cofano della sua auto, all'interno del suo garage, per procurarle i danni tipici degli atti vandalici;
- G. nei **successivi quaranta giorni non ha avuto alcun cedimento** e, pur avendo appreso di avere cagionato la morte di un bambino e il grave ferimento dei suoi genitori, incurante di ogni scrupolo di coscienza o delle sacrosante aspettative di giustizia ed anche di ristoro patrimoniale delle persone offese, ha continuato vigliaccamente a nascondere l'auto e a non costituirsi, perseguendo, anche al momento del sequestro dell'auto presso il suo garage, il progetto concordato col C. (invero le prime dichiarazioni spontanee rese nella sera del 16 gennaio 2012 furono esattamente conformi a quanto concordato col C.). Né può tralasciarsi che, anche durante la perquisizione, il G. abbia cercato telefonicamente il C., peraltro non trovandolo;
- si aggiunge altresì che dalle trascrizioni dei messaggi di testo estratti dal terminale NOKIA 2310 sequestrato al G. durante la perquisizione, sono emersi quattro sms inviati dal G. al C. in data 16 dicembre 2011 del seguente tenore: “*sto litigando con mia madre*” (ore 17:20:47); “*arrivo dieci minuti*” (ore 17:32:57); “*arrivo...mi dispiace farti aspettare ma oggi non voleva lasciarmi la macch*” (17:39:46); “*sono qua*” (18:04:49). Emerge, pertanto come anche dopo i fatti il G. abbia incontrato il C. ed **abbia condiviso con l'amico la stessa esperienza**, continuando a mettere a disposizione la sua autovettura, nei **14 giorni successivi** al grave incidente: nonostante la consapevolezza di avere ucciso un bambino di sette anni e di avere provocato gravi lesioni ai di lui genitori – stante l'enorme risonanza mediatica di quell'evento nei giorni che, in particolare, avevano preceduto il Natale – aveva deciso di recarsi nuovamente a Torino ogni giorno per l'acquisto dello stupefacente. Dagli accertamenti compiuti è emerso, invero, che i due acquirenti di eroina si erano recati a Torino dal 4 al 17 dicembre 2011, tutti i

giorni, a bordo dell'automobile della madre del G., ancora una volta omettendo di pagare il casello autostradale (circostanza negata da entrambi gli indagati nel corso dei rispettivi interrogatori e ammessa solo all'esito degli accertamenti suddetti). Proprio di quei giorni, in particolare del 16 dicembre 2011 sono i messaggi di testo inviati dal G. al C., sopra riportati, dai quali emerge chiaramente l'interesse dello stesso G., in prima persona, all'acquisto dello stupefacente. Non a caso quello stesso giorno G. (e non C.) aveva contattato anche lo spacciatore Jordan;

- del resto, tale comune esperienza era stata condivisa dagli imputati almeno nei **24 giorni precedenti** l'incidente, quando si erano recati a Torino per acquistare lo stupefacente, la maggior parte delle volte senza pagare il pedaggio del casello autostradale, quindi con modalità assolutamente sovrapponibili a quelle che hanno caratterizzato la giornata del 3 dicembre 2011;

- G., come il C., sino all'udienza di convalida (tenutasi un mese e mezzo dopo il sinistro) non ha mostrato respiscenza alcuna per quanto accaduto, ma, anzi, ha continuato a condurre lo stesso stile di vita senza confidare nulla a nessuno, nemmeno alla madre o allo psichiatra al quale si era rivolto, condividendo ed appoggiando il "balordo piano di inquinamento probatorio" ideato dal C. e finalizzato a scagionarlo dalle proprie responsabilità.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene questo giudice che la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato a loro ascritto al capo A) emerga dalla complessità della condotta tenuta, considerata nella sua interezza, posta in essere in esecuzione dell'evidente accordo finalizzato all'acquisto congiunto di sostanza stupefacente: G. metteva a disposizione la sua automobile ovvero quella di sua madre per raggiungere Torino; G. si occupava del pagamento del pedaggio ovvero delle relative multe; C. si occupava dell'acquisto dello stupefacente e dei contatti con il fornitore; C. guidava l'automobile per raggiungere Torino e per fare rientro ad Aosta. Tale prassi veniva attuata sostanzialmente ogni giorno, almeno nel periodo coperto dalle indagini, fondamentalmente negli stessi orari e con le medesime modalità, in particolare senza pagare il pedaggio autostradale, al fine di impegnare tutte le risorse economiche degli imputati nell'acquisto della sostanza stupefacente. Acquisto che veniva fatto dai due soggetti in modo assolutamente congiunto ("*...tra me e A. c'era l'accordo che lui pagava la roba ed io l'autostrada; inoltre la contrattazione avveniva telefonicamente tra A. e lo spacciatore... La benzina la pagava A....*" interrogatorio di G. del 20 marzo 2012; "*...se non avevo i soldi io magari li metteva lui o viceversa...; Coi soldi che riuscivamo a racimolare dovevamo anche pagare la benzina, seppure non pagavamo – come detto – l'autostrada... Durante il viaggio con F. ultimamente si discuteva su dove andare a comprare; avendo pochi soldi non volevamo sprecarli con roba poco buona. In quel periodo tutta la nostra vita era incentrata sull'acquisto e sull'uso di sostanze, non pensavamo ad altro e non facevamo altro che procurarci denaro per comprare la roba, non mi compravo neppure i vestiti...*", interrogatorio del C. del 20 marzo 2012); nonostante la negatoria del G. e la sua successiva parziale ammissione, emerge dagli atti che lo stesso abbia impegnato buona parte dei suoi risparmi (circa 10.000,00 euro) per l'acquisto di stupefacente, come riferito dal C. nel corso dell'interrogatorio del marzo 2012 ("*Il G. per comprare lo stupefacente ha praticamente fatto fuori tutti i risparmi che aveva su un conto corrente, lui mi ha detto di aver bruciato 10.000 euro*"), il quale, a sua volta, aveva venduto il proprio ciclomotore proprio al fine di recuperare il denaro (euro 350,00) poi investito nell'acquisto dell'eroina.

In conclusione, la condotta tenuta da ciascuno degli imputati era assolutamente fungibile e necessariamente complementare rispetto a quella tenuta dall'altro, tanto da dare vita, ciascuno di loro insieme all'altro, ad una condotta unica, caratterizzata da un'unica volontà e preordinata al medesimo scopo. Nessun elemento, evincibile dagli atti, separa le posizioni dei due imputati.

In questi termini, quindi, entrambi devono essere condannati per il delitto di omicidio colposo loro ascritto al capo A).

#### 4. CAPO B)

Evidente appare la responsabilità di entrambi gli imputati, che, di fatto, dopo avere provocato il grave incidente di cui sopra e del quale avevano avuto piena contezza, per le cose dette, non ottemperavano all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza ma si allontanavano velocemente. Nessun dubbio può sussistere neanche in merito all'elemento soggettivo del reato, stante il costante indirizzo della Suprema Corte: *“Nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 cod. strad., l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 17220 del 6 marzo 2012), del tutto condivisibile dal momento che, diversamente opinando, il “pirata della strada” potrebbe volontariamente precludersi, proprio a causa del suo allontanamento, la possibilità di accertare che nell'incidente causato vi fossero dei feriti ed invocare, quindi, sistematicamente l'assoluzione per insussistenza del dolo. L'agente insomma, con la fuga pressoché immediata dal luogo dell'incidente, consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio di esistenza (dolo eventuale).

Comunque, nel caso di specie, la conoscenza della palese gravità del sinistro (pure descritta da entrambi gli imputati) avrebbe reso indubbia la causazione di lesioni anche mortali a terzi.

Anche in questo caso, a fronte dell'ammissione di responsabilità da parte del C., il G. ha cercato progressivamente di ridimensionare il proprio apporto causale ai fatti riferendo: *“Io ho detto al C. che dovevamo fermarci, gli detto proprio FERMIAMOCI ma lui è stato zitto ed ha continuato a guidare. Io l’ho visto zitto e teso e mi sono anche un po’ spaventato”*. Anche questa affermazione, introdotta solo in un secondo momento, oltre ad essere contraddetta dalle dichiarazioni del C. (che aveva riferito che entrambi avevano deciso, in una frazione di secondo, di scappare, poi correggendosi e dicendo che G. aveva assecondato la sua decisione), appare non credibile anche perché se vera, certamente sarebbe stata seguita quantomeno da una richiesta telefonica di aiuto al 118, richiesta che certamente il C. non avrebbe potuto impedire ma che, in realtà, il G. non ha mai formulato. E' evidente, invero, che il concetto di “assistenza” non si esaurisce in quello di natura sanitaria, ma è più vasto, potendo il soccorso ai feriti estrinsecarsi in vari modi, e potendo esso essere prestato da chiunque, secondo le proprie capacità e competenze: l'investitore può quindi certamente assolvere tale obbligo procurando l'intervento dei sanitari o della polizia sul posto (cfr. in questo senso la non recente Cass. sez. IV, 12 novembre 1982, n. 11215), ma non potrà (come invece ha fatto il G.) allontanarsi prima di avere conseguito la certezza dell'avvenuto ed efficace soccorso da parte delle allertate autorità (Cass. sez. IV, 27 Febbraio 2008, Di Vece, in Cass. pen. 2009, 2152).

Se ne deduce agilmente che anche la scelta di non fermarsi per prestare soccorso, nel chiaro intento di fare perdere le proprie tracce e di non addossarsi la responsabilità di quanto compiuto (oltre che, conseguentemente, di non dire nulla al riguardo nel prosieguo) sia stata comune ad entrambi gli imputati, come anche evincibile dal comportamento successivamente tenuto e ben descritto dal C.: *“...Preciso che dopo l’incidente, parlando col G., anche passato il primo momento di paura e sconvolgimento, abbiamo deciso di non dire niente e tornare a casa...”* (cfr. interrogatorio del 17 gennaio 2012).

## 5. CAPO C)

Sulla scorta delle considerazioni già esposte in relazione al capo A) di imputazione, nessun dubbio sussiste circa la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato a loro ascritto al capo C), avente ad oggetto la condotta di guida posta in essere nel tragitto Aosta – Torino, come sopra ampiamente illustrata, e nel tragitto di rientro da Torino ad Aosta.

Esatta appare la contestazione in termini di contravvenzione dolosa in concorso: insieme hanno deciso che il C. guidasse l'automobile dell'amico (proprietario) e percorresse il tragitto di andata e di ritorno tra il luogo di residenza e Torino, pur dopo l'assunzione di stupefacente. Pacifica è l'assunzione di eroina (da parte di entrambi) prima di ripartire alla volta di Aosta, come riferito sia dal G. che dal C..

Né, come già visto, è mai emerso dagli atti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dal G. al fine di escludere la responsabilità di quest'ultimo, che il C. avesse preteso di guidare contro la volontà del G. stesso.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere in merito alla responsabilità degli imputati per una condotta illecita riferibile alla volontà e ad alla decisione di entrambi, seppure agita, necessariamente, da uno solo di loro.

Da ultimo, in merito al rilievo della difesa del G. secondo cui le fattispecie di cui agli artt. 589, terzo comma, c.p. e 187 C.d.S. costituiscono un'ipotesi di **concorso apparente di norme o di reato complesso**, si osserva che la più recente giurisprudenza sul punto, assolutamente condivisibile, si è espressa nel senso che: *“Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29 ottobre 2009). Con detta sentenza la Suprema Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'omicidio colposo (ma il discorso può estendersi anche alle lesioni colpose) aggravato dalla “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” concorre con la contravvenzione del codice della strada: in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s. (e lo stesso dovrebbe valere, più in generale, per ogni contravvenzione prevista dal codice della strada) non può essere assorbita nel delitto di omicidio colposo né ai sensi dell'art. 15 c.p. – perché non può configurarsi un concorso apparente di norme, atteso che le tipicità dei fatti sono del tutto diverse, così come diversi sono gli oggetti giuridici dei due reati (l'incolumità pubblica nella guida in stato di ebbrezza, la vita nell'omicidio) – né ai sensi dell'art. 84 c.p., per due ordini di motivi: in primo luogo, perché nell'art. 589, comma 2, c.p. *“vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali”*; in secondo luogo, perché non vi è un rapporto di *“immediata coincidenza causale tra le due violazioni, essendo invece necessario ai fini della configurabilità del reato complesso che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza”*. Ebbene, se da un lato, deve rilevarsi la successiva modifica del comma 3 dell'art. 589 c.p. (che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) e l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s., che stabilisce il raddoppio delle pene

previste dal comma 2 nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale (laddove la sentenza della Suprema Corte è relativa ad un omicidio colposo, commesso da un conducente ebbro, che risale al 2003, dunque prima delle suddette modifiche legislative), si ritiene che l'inquadramento giuridico in termini di reato complesso non possa, neanche attualmente, trovare accoglimento dal momento che mancherebbe, comunque, un legame causale immediato tra i due reati, come sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza citata, essendo normalmente – e come è avvenuto nel caso di specie – la consumazione della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza precedente – oltre che successiva – alla consumazione dell'omicidio.

## 6. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In primo luogo, occorre compiere alcune considerazioni in merito alla **situazione psichiatrica del G.**

Infatti, la difesa, ha prodotto all'udienza ex art. 458 c.p.p. una consulenza tecnica a firma del dott. Villari, nella quale il consulente, alla luce dei dati anamnestici e clinici raccolti e dei test psicodiagnostici somministrati, ha emesso una diagnosi di "Disturbo Dipendente di Personalità", secondo i criteri del DSM IV TR...A causa di tale disturbo il Sig G. ha sviluppato una relazione di forte dipendenza verso il Sig. C., a cui affidava a pieno il ruolo decisionale nella relazione; tale dipendenza lo ha sicuramente condizionato nelle decisioni prese in relazione al fatto per cui si procede, in particolare all'affidamento della sua auto al signor C., e alla successiva fuga e omesso soccorso a seguito del sinistro stradale (pag. 13 della consulenza)".

Sulla base di tale relazione, la difesa dell'imputato G. ha invocato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p.

Ebbene, occorre premettere che anche alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 dell'8 marzo 2005 (c.c. 25 gennaio 2005) ric. Raso, con la quale il Supremo Collegio, in riferimento al tema del vizio di mente, ha riconosciuto attitudine a concretizzarlo anche ai disturbi della personalità affinché ciò avvenga è necessario che siano "*di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere*" e si pongano in relazione eziologica col fatto di reato, sì da ritenere questo determinato dal disturbo mentale. Ne caso di specie, nemmeno il consulente della difesa si è espresso in questi termini.

Il dott. Villari, invero, alla luce delle notizie anamnestiche assunte dall'imputato, ha solo evidenziato la scarsa autostima del G. e la tendenza dello stesso alla sottomissione rispetto alle persone con le quali interagisce, senza mai riferire che l'imputato abbia compiuto le condotte di cui in imputazione in quanto determinato dal Disturbo Dipendente di Personalità diagnosticatogli, né che, in quel contesto, lo stesso abbia inciso sulla sua capacità di intendere e di volere (il consulente, invero, si è limitato a parlare di semplice condizionamento nelle decisioni prese al momento del fatto).

Del resto, deve anche rilevarsi che i dati riferiti dal G. al consulente di parte sono gli stessi (assolutamente privi di riscontro e in relazione ai quali non vi è alcun dato clinico), già riferiti nel corso degli ultimi due interrogatori (di garanzia e davanti al P.M.), quando l'allora indagato, con dichiarazioni già ritenute inverosimili da questo giudice per le considerazioni sopra svolte, aveva sottolineato: che il C. lo riteneva un incapace ("*un imbecille*") nella guida (pur avendo prima di allora ammesso che la guida da parte dell'amico era dipesa dalla propria personale difficoltà a guidare, soprattutto in una grande città); che il C. gli iniettava l'eroina (fatto mai riferito prima di allora e mai narrato dallo stesso C., avendo G. riferito, nelle prime spontanee dichiarazioni, genericamente, di non ricordare se dopo l'incidente la droga

acquistata fosse stata assunta endovena o fumata, con ciò dando per scontato che entrambi i metodi erano da loro normalmente utilizzati); che il suo stato di malessere a seguito del sinistro era aumentato nei giorni immediatamente successivi (eppure aveva continuato a procacciare l'automobile per tornare a Torino, invece di utilizzare mezzi alternativi) e dopo il ricovero (eppure nulla aveva riferito allo psichiatra che lo aveva in cura durante la terapia).

Ne consegue che non emerge dagli atti alcun motivo per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. in favore di G.F..

Quanto alla richiesta concessione delle **circostanze attenuanti generiche**, devono sottolinearsi i seguenti elementi, in considerazione dei quali gli imputati non appaiono meritevoli di tale riconoscimento:

- 1) gravità della condotta causativa dell'evento morte e lesioni;
- 2) gravità della condotta immediatamente successiva, consistita nell'omettere di fermarsi e di prestare assistenza alle persone investite;
- 3) gravità della condotta assunta nei 44 giorni successivi all'incidente, caratterizzata da assoluto silenzio, nonostante la diffusione mediatica dell'evento stesso.

I due indagati, infatti, si sono accordati sul da farsi: hanno deciso di non dire nulla a nessuno dell'incidente avvenuto e hanno stabilito altresì che, se qualcuno avesse trovato la macchina, il G. avrebbe dovuto dire che l'aveva consegnata al C. il quale gliel'aveva riportata con i danni presenti, riferendo gli stessi ad atti vandalici da parte di ignoti. Per rendere maggiormente verosimile tale futura versione difensiva, i due si sono accordati per dare alcune martellate sul cofano della Clio (condotta che veniva materialmente posta in essere dal C. all'interno del garage del G. e che procurava ulteriori visibili danni alla vettura), comportamento che comprova indiscutibilmente la volontà di sottrarsi al procedimento penale (che certamente sarebbe seguito) e la sfacciata noncuranza delle proprie responsabilità, morali o che giuridiche. In effetti, nella prime dichiarazioni spontanee rese dal G. il 16 gennaio 2012 dopo il rinvenimento dell'auto incidentata presso il suo garage, l'allora indagato riferiva la versione concordata col C., e di ciò cercava anche di avvisare l'amico, chiamandolo – invano – al cellulare durante la perquisizione in corso presso la sua abitazione;

- 4) estrema scorrettezza del comportamento processuale, caratterizzato, come già detto, dalla immediata ammissione dei soli fatti che non era possibile sottacere e, quindi, dall'ammissione successiva e progressiva dei fatti che, invece, hanno necessitato di un accertamento tecnico, con completa confessione solo dopo l'espletamento dello stesso. In sostanza, man mano che le dichiarazioni inizialmente rese venivano smentite dalle indagini, gli imputati, soprattutto G., hanno aggiunto altri particolari alla propria versione per ridurre ugualmente, ad ogni costo, il grado della rispettiva responsabilità. Infatti, il C., da parte sua, ha cercato di scaricare parte della sua responsabilità sui pedoni, descrivendone il comportamento in termini di distrazione: "...Di colpo sono spuntati i pedoni, non ho avuto neanche il tempo di frenare. E' successo un fatto particolare: la madre era un po' avanti rispetto agli altri due pedoni ed io l'ho colpita col lato sinistro del veicolo; il padre ed il bambino che erano più indietro ho colpiti col lato anteriore destro. L'impressione che ho avuto è che deve essere successo qualcosa durante l'attraversamento: la madre che stava attraversando velocemente si è come arrestata di colpo quasi sulla mezzera e si è girata all'indietro verso i congiunti; l'uomo a sua volta mi è sembrato che fosse girato sul lato opposto alla mia auto e che si sia abbassato leggermente rivolto verso il bambino non so se per raccogliere un oggetto caduto o per prendergli la mano o per dirgli qualcosa; fatto sta che questa situazione ha fatto sì che io non riuscendo ad evitare l'impatto sia riuscito incredibilmente ad investire tutti e tre i pedoni...", per poi tentare di accentuare il proprio stato di smarrimento del momento: "Dopo l'incidente non ho capito quasi più niente e vedevo poco, non sapevo neppure dove andavo; non ho coscienza di essere

passato al semaforo successivo col rosso come voi mi dite e di aver rischiato un secondo incidente. Non ero certo lucido...” e sottolineare la (falsa) occasionalità dell’evento: “Ho comprato lo stupefacente da un ragazzo di colore che abbiamo trovato per caso...” (interrogatorio del 17 gennaio 2012), mentre molteplici sono state le menzogne del G., nonostante la dichiarata sofferenza (anche riferita al consulente) per quanto accaduto. Nel corso dell’interrogatorio reso in data 17 dicembre 2012, quindi immediatamente dopo il fermo, quando la strategia difensiva non era stata ancora approntata, G. dimostrava di sapere bene cosa riferire (e non riferire) al P.M., a dispetto ad ogni disturbo dipendente di personalità: “...Voglio aggiungere che dopo l’incidente sono stato particolarmente sconvolto ed è per questo che non ho più usato la macchina da allora...” – circostanza clamorosamente falsa, come già visto, e certamente non suggerita, in quel momento, dal C. –; “...dalla metà di dicembre mi sono rivolto all’ospedale di psichiatria di Aosta in via st. Martin, dove sono stato ricoverato circa 10 gg...” – dichiarazione falsa, visto che il ricovero è durato solo due giorni, dal 18 al 20 dicembre 2012 (cfr. pag. 5 della consulenza del dott. Villari), introdotta al solo scopo di porre l’accento sul proprio processo di disintossicazione. Del resto, sempre più decisi sono stati i tentativi del G. di scaricare ogni responsabilità sul C., ovvero sulla persona da cui asseriva di dipendere, e di dipingersi, quindi, come un soggetto fragile e manipolato: “In ogni caso io ero molto sconvolto e combattuto e il C. vedendomi in quelle condizioni ed essendo anche un po’ più grande di me mi consigliò nel senso che ho detto...Non sapevo come comportarmi...”.

Ancora, per sottolineare l’eccezionalità della vicenda, riferiva: “...Tale spacciatore è persona cui ci eravamo rivolti qualche altra rara volta...” – fatto, peraltro, in quel momento ancora da accertare e in merito al quale conveniva non dire la verità -.

“...Riguardo all’incidente ricordo che A. guidava piuttosto velocemente; guidava lui perché sa destreggiarsi meglio a Torino e sa guidare meglio di me, almeno a suo modo di vedere; io lo lascio guidare e non contestavo tali sue affermazioni perché non volevo litigare...”: come detto, G. lasciava che C. guidasse la sua automobile atteso il maggiore rischio di controllo da parte delle forze dell’ordine o il rischio di sequestro e confisca del veicolo se avesse guidato lui in condizioni di alterazione (almeno per quelle che sono le notizie in merito normalmente conosciute dall’uomo della strada);

“...In corso Peschiera ricordo di aver visto un semaforo intermittente e delle auto che si fermavano; non ho visto il passaggio pedonale...”, altra circostanza decisiva per le indagini sulla quale G. ha mentito, dopo che nel corso delle spontanee dichiarazioni delle ore 3 di quella stessa mattina aveva riferito alla precisione di avere visto il passaggio pedonale (... “ricordo un semaforo che lampeggiava ed A. non si è accorto che c’erano due auto ferme affiancate h stavano lasciando passare sulle strisce pedonali tre persone...”).

Ancora, affermava: “...Non mi sono accorto che all’incrocio di corso Montecucco stavamo per provocare un altro incidente, probabilmente avevo ancora gli occhi chiusi; credo di averli tenuti così per 10 minuti...”, continuando a mentire: nelle spontanee dichiarazioni appena citate aveva espressamente detto: “ricordo che il semaforo era rosso ma A. è riuscito a passare lo stesso perché le altre auto hanno frenato”. Comunque, resta il fatto che subito dopo l’incidente, invece di stare a occhi chiusi come detto, il G. e il C. si erano fermati per sistemare alla meglio l’automobile prima di presentarsi allo spacciatore. Circa il sinistro riferiva: “...Al momento dell’impatto non mi sono neanche reso conto bene della gravità (mentendo: qualche ora prima aveva detto di avere visto volare in aria le tre persone); quando ho visto i pedoni ho chiuso gli occhi; poi l’impatto degli stessi sul parabrezza ha fatto sì che io fossi colpito anche da delle schegge di vetro che mi hanno colpito al volto...” (in realtà, dalle fotografie in atti dell’automobile incidentata è possibile osservare che il parabrezza è stato incrinato solo nella parte del guidatore. In ogni caso, tali schegge certamente non gli hanno impedito di adoperarsi per sistemare l’automobile prima di presentarsi allo spacciatore).



Circa la condotta di fuga, riferiva: “...Io ho detto al C. che dovevamo fermarci, gli detto proprio FERMIAMOCI ma lui è stato zitto ed ha continuato a guidare. Io l’ho visto zitto e teso e mi sono anche un po’ spaventato” – affermazione, quest’ultima, a cui non aveva, guarda caso, minimamente pensato nel corso delle spontanee dichiarazioni -; “Poi siamo andati a comprare lo stupefacente come eravamo intenzionati a fare anche perché nessuno dei due si era reso conto della gravità dell’incidente. Durante il viaggio di ritorno abbiamo parlato dell’accaduto; io gli avevo detto che probabilmente ne avrebbero parlato al telegiornale e C. si è messo a ridere perché non ci credeva...” – ancora un tentativo di scaricare tutta la responsabilità su C., come quello che segue: “Quando poi ho saputo dagli organi di stampa quanto era effettivamente accaduto sono andato in crisi, non sapevo più cosa fare e mi sono affidato a quanto mi diceva il C. che è più grande...”, certamente smentito, quest’ultimo, dal tenore degli SMS inviati al C. nei giorni successivi, quando G. dimostrava il proprio, personale, interesse ad acquistare stupefacente. “Dopo l’incidente sono andato in crisi, non sapevo cosa fare, mi rendevo anche conto che da me dipendeva la sorte del mio amico C., avevo paura per lui...”: affermazione chiaramente volta a focalizzare ogni profilo di responsabilità sul solo conducente dell’automobile.

Ancora, certamente ha mentito il G. quando ha affermato: “Dopo l’incidente ho continuato ad avere contatti col C. per due o tre giorni...Io mi sentivo un po’ in soggezione con lui e, visto che è un po’ più grande, cercavo di farmi un po’ guidare...”: sono proprio dei giorni immediatamente successivi al fatto gli ulteriori 14 viaggi compiuti fino a Torino – stesso percorso e con automobile procacciata SEMPRE dal G. – per andare ad acquistare lo stupefacente; di quegli stessi giorni sono gli sms con cui G. si lamentava con C. del fatto che sua madre non gli lasciasse l’automobile e la chiamata effettuata allo spacciatore direttamente dal G..

Simile atteggiamento del G. neanche variava nel corso dell’interrogatorio reso all’udienza di convalida, del 19 gennaio 2012: “...Lo sbaglio che ho commesso è stato quello di coprire una persona che consideravo amica...Quando siamo tornati ad Aosta io non sono stato tanto bene per il fatto di dire la verità, di andarmi a costituire o meno. Io sono stato perfino portato al reparto psichiatrico di Aosta...” – ma non ha detto nulla allo psichiatra (o a sua madre) né si è costituito, anzi in virtù della tesi difensiva concordata ha accettato, in caso di “inaugurato” rinvenimento dell’automobile da parte degli inquirenti, di scaricare ogni responsabilità sul C.. “...Io gli dicevo di andare piano ma lui mi tranquillizzava dicendo che era in grado di guidare...” – altra circostanza, come detto, atta ad escludere la sua responsabilità anche in punto riconoscibilità dello stato di alterazione del C..

Ancora, nell’interrogatorio del 20 marzo 2012 riferiva, come se non bastasse: “...Inoltre io tengo alla vita e non avrei mai affidato la mia macchina ad una persona sotto l’effetto di stupefacenti o in crisi di astinenza...”; “Richiesto di dire come mai dico che forse era l’unico modo per cercare di dimenticare quello che era successo, poi io non mi rendevo neppure ben conto di quanto facevo; del resto l’eroina (white) me la iniettò il C., come del resto sempre facevamo quando usavo lo stupefacente per via endovenosa. Infatti io non ero capace a farmi. Quando la utilizzavo da solo la fumavo”- si noti l’accuratezza nell’affermare che era C. ad iniettarli lo stupefacente (circostanza mai riferita dal C. stesso); “...mi riteneva un imbecille alla guida e più volte mi ha impedito di guidare; me lo ha impedito con la forza intendo dire insistendo con parole dure e io non ho avuto la forza di oppormi perché ero in uno stato di soggezione...” – in sostanza sono le stesse affermazioni che poi avrebbe ribadito al consulente); “...La mia sfortuna è stata quella di incontrare sul mio cammino il C...”; “...Io non vedevo il passaggio di stupefacente dal JORDAN al C...non so quanto pagavamo...Non ho mai sentito contrattazioni in auto tra C. e JORDAN né mi interessavano...” – circostanze palesemente false, vista l’assoluta compartecipazione nell’attività di acquisto della sostanza stupefacente. “...richiesto di dire se ci rifornivamo sempre da JORDAN o da altri dico che non lo ricordo perché io in quei giorni ero andato nel pallone e non ricordo assolutamente niente...”- eppure

è del 16 dicembre la telefonata che lo stesso G. aveva effettuato a Jordan. Nonostante ciò, in sede di individuazione fotografica, G. non riconosceva Jordan, aggiungendo: “*JORDAN non l’ho quasi mai visto in faccia perché quando lui saliva in macchina io andavo dietro e non lo vedevo bene in volto*” – eppure erano a bordo di una Renault Clio e non su un’automobile con un qualche divisorio tra i sedili anteriori e posteriori.

Del resto, il G. si è guardato bene dal riferire la circostanza relativa al fatto che subito dopo l’incidente si erano fermati per riparare i danni più vistosi dell’automobile con del nastro adesivo: tale rivelazione sarebbe stata piuttosto sconveniente, attesa la versione di assoluta sottomissione e di totale shock che l’imputato ha inteso fornire ma che, purtroppo, non collima con il fatto che avesse accettato, nonostante tutto, che C. guidasse la sua automobile anche nel tragitto di rientro ad Aosta e, peggio ancora, anche nei giorni successivi all’evento.

Infine, deve essere sottolineata l’accuratezza del G. nell’introdurre, ad indagini oramai terminate, la circostanza che i due imputati avevano sempre assunto la sostanza acquistata a Torino solo una volta fatto rientro ad Aosta, ad eccezione, guarda caso, del giorno in cui si era verificato il sinistro.

Agli imputati neanche può essere riconosciuta la **circostanza attenuate di cui all’art. 62, n. 6, c.p.**

Sul punto, pur rilevandosi il nuovo indirizzo giurisprudenziale a fronte del quale “*Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale)*” (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 13870 del 6 febbraio 2009) – il quale ha superato il precedente orientamento secondo cui detta attenuante non era applicabile quando il danno era stato risarcito non già dallo imputato ma dall’istituto assicuratore (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 2481 dell’11 ottobre 1984) -, deve comunque osservarsi che ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante invocata occorre la prova di una riparazione del danno effettiva e integrale (oltre che volontaria) (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, 5 maggio 1995, n. 3310), la quale prova neanche può essere fornita dalla generica dichiarazione liberatoria della persona offesa (da ultimo, Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 19663 dell’8 aprile 2010).

Ebbene, pur essendovi in atti documentazione attestante l’avvenuta erogazione di somme in favore delle persone offese da parte della Compagnia CARIGE Assicurazioni, non vi è prova in atti del fatto che tale ristoro sia stato integrale, né vi è alcuna dichiarazione delle persone offese al riguardo; piuttosto, nel verbale di udienza del 12 luglio 2012, si legge che i difensori, procuratori speciali delle persone offese, pur rinunciando alla costituzione di parte civile nel processo penale, hanno sottolineato la sussistenza di ulteriori profili di danno da risarcire.

Nei confronti del G. possono essere esclusi gli effetti sanzionatori della contestata **recidiva**, dal momento che il precedente da cui risulta gravato non è specifico ed è relativo a fatto commesso in epoca non recente.

Pacificamente i fatti commessi possono ritenersi fra loro avvinti dal vincolo della continuazione. L’aumento della pena può essere individuato in quello sotto indicato, non modesto, tenuto conto della gravità dei fatti (più grave, per la pena edittale, il reato di cui al capo A).

Per commisurare la pena irrogata alla estrema gravità dei fatti, deve tenersi conto della gravità della condotta posta in essere dai due imputati, connotata, ad avviso di questo giudice, da **colpa grave (in quanto cosciente)**, attesa la ritenuta piena consapevolezza di tenere una condotta pericolosa e, quindi, di creare una concreta situazione di pericolo e attesa la previsione

dell'evento dannoso come risultato verosimile della condotta stessa: certamente l'evento è stato previsto dagli imputati come altamente probabile, viste le modalità di guida, lo stato di alterazione del guidatore e le caratteristiche della strada, sulla quale sono presenti degli attraversamenti pedonali – circostanza, quest'ultima, che gli imputati non potevano non conoscere dal momento che la percorrevano insieme quasi ogni giorno (viceversa, si dovrebbe ritenere la più grave ipotesi che la percossero ogni volta in condizioni di alterazione tali da non essersi mai accorti degli attraversamenti pedonali); certamente l'evento sarebbe stato altamente prevenibile ed evitabile se gli imputati avessero posto in essere una condotta di guida conforme alle regole cautelari generiche e specifiche, visto che i pedoni stavano attraversando il corso sulle strisce pedonali e che le altre autovetture si erano già fermate per lasciarli passare. Tuttavia, gli stessi, come già sottolineato, in virtù dei pregressi viaggi, ritenevano che l'evento non si sarebbe verificato.

Ancora, ai fini della graduazione della pena, non può non tenersi conto della condotta di vita dei rei prima della commissione del reato: entrambi erano, per loro stessa ammissione, completamente assorbiti dalla necessità di reperire ed assumere sostanza stupefacente; per tale ragione ogni giorno, sicuramente per più di un mese, avevano effettuato quello stesso viaggio con le medesime modalità che hanno condotto alla morte un bambino di sette anni e che hanno provocato lesioni gravissime e gravi ad entrambi i suoi genitori.

Quindi, valutati tutti gli elementi di cui all'art.133 c.p. e ritenendosi che deve essere irrogata una pena attestata sul massimo edittale – in considerazione di tutti gli elementi sopra esposti (non pochi e ciascuno di una gravità inaudita) e in considerazione del fatto che non appare immaginale un evento più grave di quello che si è verificato – pena equa per entrambi gli imputati appare quella, così determinata:

- pena base, per il reato sub A) con riferimento alla morte di S.A.: anni 10 di reclusione;
- umentata di anni 4 di reclusione per la continuazione interna al capo A) con riferimento alle lesioni gravissime procurate a S.C.: anni 14 di reclusione;
- umentata di anni 1 di reclusione per la continuazione interna al capo A) con riferimento alle lesioni gravi procurate a D.R.S.: anni 15 di reclusione;
- (pena, quindi, determinata, nella misura massima di anni 15 di reclusione, ai sensi dell'art. 589, comma quarto, c.p.);
- umentata di anni 1 di reclusione per la continuazione con il capo B): anni 16 di reclusione (pena autonoma per il capo B: anni 3 di reclusione);
- umentata di mesi 6 per la continuazione con il capo C): anni 16 e mesi 6 di reclusione (pena autonoma per il capo C: anni 2 di reclusione);
- ridotta per la scelta del rito ad anni 11 di reclusione;

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Segue, ancora, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ossequio al disposto di cui agli artt. 187 e 222 C.d.S., per entrambi gli imputati, entrambi ritenuti, per le condotta tenuta, assolutamente inidonei alla guida futura.

Ancora, gli imputati devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legali per la durata della pena.

Quanto all'automobile investitrice, deve osservarsi che la stessa è già stata restituita dal Pubblico Ministero, per cui erroneamente ne è stata disposta la confisca e la distruzione in dispositivo.

Infine, vista la complessità della motivazione della sentenza, si indica in giorni novanta il termine per il deposito della stessa. Di conseguenza, devono essere dichiarati sospesi i termini di durata della custodia cautelare applicata nei confronti degli imputati durante la pendenza del suddetto termine, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c bis), c.p.p.

**P.Q.M.**

Visti gli articoli 438 e ss., 533 ss c.p.p.

**DICHIARA**

G.F. e C.A. responsabili dei reati a loro ascritti, unificati gli addebiti dal vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata nei confronti di G.F. ed operata la riduzione per il rito, li condanna ciascuno alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Visti gli artt. 187 e 222 C.d.S.,

Applica a G.F. e C.A. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

dichiara G.F. e C.A. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legali per la durata della pena;

Visti gli artt. 240 c.p. e 187, commi 1 e 1 bis, C.d.S.;

Dispone la confisca e la distruzione del veicolo in sequestro;

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Visto l'art. 304, comma primo, lett. c bis), c.p.p.

Dichiara sospesi i termini di durata della custodia cautelare applicata nei confronti di G.F. e C.A. durante la pendenza del termine di cui all'art. 544, terzo comma, c.p.p., sopra indicato.

Torino, il 12 luglio 2012

IL G.U.P.  
Dott.ssa Rosanna La Rosa